



Allegato n..... 2
Deliberazione n..... 210
Riunione del..... 15 GIU. 2022



REGOLAMENTO ORGANICO

Indice


REGOLAMENTO ORGANICO.....	1
Art. 1 – Costituzione e finalità della Federazione Italiana Canoa Kayak	6
Art. 2 – Discipline riconosciute	6
Art. 3 – Attività sportiva	6
Art. 4 – Anno sportivo federale	6
Art. 5 – Regolamenti e Normative.....	6
TITOLO II	6
AFFILIATI E TESSERATI.....	6
Sezione I – AFFILIATI.....	6
Art. 6 – Definizione	6
Art. 7 – Rappresentanza legale.....	7
Art. 8 – Procedure per la prima affiliazione	7
Art. 9 – Procedure per la riaffiliazione.....	8
Art. 10 – Mancata Riaffiliazione	8
Art. 11 - Quote di affiliazione e di riaffiliazione.....	9
Art. 12 - Cessazione dell'affiliazione.....	9
Art. 13 - Modifiche statutarie e variazioni degli organi direttivi	9
Art. 14 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione e incorporazione	10
Art.15 - La Sede legale e sede nautica.....	11
Art. 16 - Doveri e diritti.....	11
Art. 17 - Assemblee degli Affiliati per elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici.	12
Sezione II – TESSERATI.....	13
Art. 18 - Tesserati – Diritti e doveri	13
Art. 19 - Durata del tesseramento.....	14
Art. 20 - Quote di tesseramento.....	14
Art. 21 - Procedura per il tesseramento.....	14
Art. 22 – Acquisizione dello status di tesserato	14
Art. 23 - Assicurazione dei tesserati	14
Art. 24 - Ordinamento dei Dirigenti Federali.....	15
Art. 25 - Durata delle cariche dei Dirigenti Federali.....	15
Art. 26 - Tesseramento dei Dirigenti Sociali	15
Art. 27 - Tesseramento degli atleti.....	15
Art. 28 - Vincolo di tesseramento per gli atleti	16
Art. 29 -Trasferimento degli atleti a un altro affiliato per nulla-osta.....	16

Art. 30 - Disposizioni per il tesseramento degli atleti in caso di cambio di denominazione, di fusione e di incorporazione dell'affiliato	16
Art. 31 - Casi tipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento degli atleti	17
Art. 32 - Casi atipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento dell'atleta	17
Art. 33 - Forme particolari di tesseramento	18
Art. 34 - Tesseramento degli Amatori	18
Art. 35 - Pluralità di tesseramento	19
TITOLO III.....	19
ORGANI FEDERALI CENTRALI.....	19
Sezione I - ASSEMBLEA NAZIONALE.....	19
Art. 36 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Nazionale	19
Art. 37 - Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto.....	20
Art. 38 - Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici	20
Art. 39 - Deleghe.....	21
Art. 40 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio.....	22
Art. 41 - Apertura dell'Assemblea	22
Art. 42 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea	23
Art. 43 - Validità delle decisioni.....	23
Art. 44 - Procedure elettorali.....	24
Sezione II - IL PRESIDENTE FEDERALE.....	25
Art. 45 - Attribuzioni e compiti del Presidente Federale.....	25
Art. 46 - I Vicepresidenti	25
Sezione III - IL CONSIGLIO FEDERALE	26
Art. 47 - Composizione, attribuzioni, compiti e funzionamento	26
Art. 48 - Integrazione del Consiglio Federale	26
Sezione IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	27
Art. 49 - Compiti e funzionamento	27
Art. 50 - La Commissione Federale di Garanzia	27
Art. 51 - Ufficio del Procuratore Federale	27
Art. 51 bis - Il Segretario Generale	27
Art. 51 ter - La Segreteria Federale	28
TITOLO IV.....	28
ORGANI FEDERALI TERRITORIALI.....	28
Sezione I - ASSEMBLEA REGIONALE	28
Art. 52 - Norma generale.....	28



Art. 53 - Funzionamento dell'Assemblea Regionale.....	28
Art. 54 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali	28
Art. 55 - Convocazione dell'Assemblea Regionale	29
Art. 56 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio.....	29
Art. 57 - Apertura dell'Assemblea Regionale	29
Art. 58 - Votazioni, validità delle decisioni e rappresentanza in Assemblea.....	30
Art. 59 - Costituzione e Compiti dell'Ufficio di Presidenza Regionale.....	30
Sezione II - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE	30
Art. 60 – Ruolo e compiti.....	30
Sezione III - IL CONSIGLIO REGIONALE.....	31
Art. 61 - Composizione, compiti e funzionamento.....	31
Sezione IV – ORGANI DI CONTROLLO TERRITORIALI	32
Art. 62 - Ruolo e compiti del Revisore Regionale	32
Sezione V - DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI.....	32
Art. 63 - Ruoli e compiti del Delegato Regionale.....	32
Art. 64 - Ruolo e compiti del Delegato Provinciale.....	33
TITOLO V.....	33
ORGANI DI GIUSTIZIA.....	33
Art. 65 - Principi e Vincoli di Giustizia Sportiva	33
Art. 66 – Organi di Giustizia.....	34
Art. 67 – Giudice Sportivo Nazionale.....	34
Art. 68 - I Giudici Federali	34
Art. 69 – La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello	35
Art. 70 – Collegio di Garanzia dello Sport.....	35
TITOLO VI.....	35
GLI ORGANISMI FEDERALI	35
Sezione I – IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA	35
Art. 71 – Ruoli e compiti del Collegio	35
Art. 72 – La Direzione Arbitrale Canoa	35
Sezione II – IL COMITATO SPORT PER TUTTI	36
Art. 73 – Ruoli e compiti del Comitato Sport per Tutti.....	36
Sezione III – LA CONSULTA NAZIONALE.....	36
Art. 74 – Ruoli e compiti della Consulta Nazionale	36
Sezione IV – LA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI.....	36
Art. 75 – Istituzione e Composizione della Commissione Atleti.....	36

Art. 76 – Ruoli e compiti della Commissione Federale Atleti	37
Sezione V – LA CONSULTA TECNICA	37
Art. 77 – Istituzione e composizione della Consulta Tecnica	37
Art. 78 – Ruoli e compiti della Consulta Tecnica	38
TITOLO VII	38
LE CARICHE FEDERALI	38
Art. 79 - Requisiti per rivestire le cariche federali	38
Art. 80 - Procedure per la presentazione delle candidature	38
Art. 81 - Incompatibilità	40
Art. 82 - Compilazione delle liste	40
TITOLO VIII	41
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO	41
Art. 84 – Patrimonio	41
Art. 85 – Esercizio finanziario	41
TITOLO IX	41
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	41
Art. 86 - Disposizione finale	41
ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO ORGANICO	42
REGOLAMENTO DEL COMITATO SPORT PER TUTTI	42
Art. 1 – Istituzione	42
Art. 2 - Adesione al Comitato	42
Art. 3 - Compiti	42
Art. 4 - Organi	42
Art. 5 – Funzionamento	43
Art. 6 - Sede	43
Art. 7 - Dotazione finanziaria e materiali	43
APPENDICE DEL REGOLAMENTO DEL COMITATO SPORT PER TUTTI	45



TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 – Costituzione e finalità della Federazione Italiana Canoa Kayak

1. La costituzione e le finalità della Federazione Italiana Canoa Kayak, riconosciuta dal C.O.N.I. anche con l'acronimo di F.I.C.K., sono enunciati negli artt. 1 e 2 dello Statuto Federale.

Art. 2 – Discipline riconosciute

1. Le discipline dello sport della pagaia, praticate in canoa e kayak, sono quelle riconosciute dall'International Canoe Federation (I.C.F.) ed elencate nell'art. 2 comma 1.c) dello Statuto Federale.

Art. 3 – Attività sportiva

1. L'attività sportiva si classifica in agonistica e amatoriale:
 - a) L'attività agonistica si realizza attraverso competizioni che si classificano in regionali, interregionali, nazionali e internazionali e che sono indette dalla F.I.C.K., dall'E.C.A. o dall'I.C.F. o da una delle altre Federazioni Sportive Nazionali aderenti all'I.C.F. Tali competizioni devono essere inserite nei rispettivi Calendari Agonistici;
 - b) L'attività amatoriale consiste principalmente nella pratica, a scopo promozionale e/o ludico ricreativo, di una o più specialità indicate nell'art. 2 comma 1.c) dello Statuto Federale; essa si realizza attraverso manifestazioni che devono essere inserite nel Calendario Sport per Tutti approvato dal Consiglio Federale.
2. Tutte le attività vengono praticate nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, con la stretta osservanza da parte dei Tesserati del Decalogo del Canoista, quale appendice del Regolamento del Comitato Sport per Tutti (Allegato A del presente Regolamento).

Art. 4 – Anno sportivo federale

1. L'anno sportivo federale coincide con l'anno solare, cioè decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Federale delibera i calendari annuali, indicando quali sono le manifestazioni che attribuiscono agli Affiliati il punteggio indicato dall'Allegato A dello Statuto Federale.

Art. 5 – Regolamenti e Normative

1. Tutta l'attività sportiva è codificata dai regolamenti federali e dalle normative, elencate nell'art. 3 comma 1 dello Statuto Federale, del quale il presente Regolamento Organico è applicazione attuativa.

TITOLO II

AFFILIATI E TESSERATI

Sezione I – AFFILIATI

Art. 6 – Definizione

1. Gli affiliati sono le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, conformemente alle finalità federali, intendendo praticare, nell'ambito della FICK, una o più specialità di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) dello Statuto Federale, si affiliano alla stessa. Se tali soggetti sono costituiti come una polisportiva è necessario che al suo interno si costituisca una specifica sezione.

2. I requisiti indispensabili ai fini dell'affiliazione per le a.s.d. e le s.s.d. sono:
 - a. l'accoglimento della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale;
 - b. essere dotate di uno Statuto conforme alle norme e alle direttive del C.O.N.I., allo Statuto e ai Regolamenti della F.I.C.K., all'art.90 della L. n. 289/02, così come modificato dalla Legge n. 128/04, nonché al D.L. n. 136/04, e che recepisca i principi enunciati dagli artt. 5,15 e 16 del D.Lgs. n 15/2004 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 7 – Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale dell'Affiliato è una prerogativa del Presidente o del Vicepresidente vicario se previsto dallo statuto sociale. Il Legale Rappresentante deve essere tesserato alla Federazione nella categoria Dirigente Sociale.
2. Il Legale Rappresentante è personalmente responsabile della veridicità di tutte le attestazioni rilasciate dall'Affiliato e di tutti i dati sottoscritti riguardanti l'affiliazione, la riaffiliazione e il tesseramento.

Art. 8 – Procedure per la prima affiliazione

1. La richiesta di prima affiliazione deve essere redatta sull'apposito modulo con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni istituzionali e deve essere indirizzata al Consiglio Federale secondo le modalità indicate dall'apposita Circolare federale.
2. La richiesta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dei soggetti indicati al precedente articolo 6. Il Legale Rappresentante deve anche contestualmente sottoscrivere, per accettazione espressa e incondizionata, la dichiarazione che l'affiliato accetterà di assoggettarsi a quanto previsto dagli artt. 5, 6, 9, 16, 54 e 55 dello Statuto Federale. Inoltre la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. l'atto costitutivo del soggetto che intende affiliarsi (in caso di soggetto polisportivo anche l'atto costitutivo della sezione canoa). Tale atto deve essere redatto con scrittura privata registrata o con atto notarile, nel rispetto dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modifiche;
 - b. lo statuto sociale redatto in conformità ai principi enunciati nello Statuto Federale e ai requisiti fissati dal C.O.N.I. per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e debitamente registrato;
 - c. le sezioni di CRAL o di altri soggetti organizzati nell'ambito di enti o organismi pubblici o privati, in assenza del verbale di costituzione, devono presentare un atto equipollente rilasciato dall'ente a cui afferiscono;
 - d. I Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi dell'art.6 della Legge n. 78/2000, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in parziale deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, purché nell'ambito delle convenzioni C.O.N.I./FFAA;
 - e. l'elenco dei dirigenti in carica con specificati i singoli incarichi che ricoprono, nonché la copia del verbale dell'assemblea societaria che li ha eletti;
 - f. la copia dell'atto di proprietà, o di un contratto regolarmente registrato, che conceda in uso una sede nautica, così come definita all'art.15 del presente regolamento;
 - g. l'elenco e la descrizione del materiale nautico al fine di comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva per la quale viene richiesta l'affiliazione;
 - h. disegni e le fotografie a colori con riprodotti i colori sociali e il loro accostamento sugli indumenti da gara ed eventualmente sul guidone, sulla bandiera sociale e sulle pagaie. Il Consiglio Federale, qualora ravvisi una somiglianza con i colori di un altro affiliato che potrebbe ingenerare confusione, invita il richiedente a compiere le modifiche necessarie per ovviare a tale inconveniente;

- i. il modulo di consenso al trattamento dei dati societari ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR N. 2016/679 firmato dal Legale Rappresentante;
 - j. la copia delle ricevute di versamento delle quote di prima affiliazione e di tesseramento versate secondo le modalità indicate dall'apposita Circolare Federale;
 - k. la copia delle ricevute delle quote versate per l'affiliazione ed il tesseramento, secondo le modalità indicate nella Circolare Federale.
3. Con lo status di Affiliato il soggetto acquisisce i diritti previsti dall'art. 7 comma 1 dello Statuto Federale.
 4. L'affiliazione decorre dal giorno successivo alla data della delibera di accoglimento del Consiglio Federale e comunque termina allo scadere dell'anno sportivo federale.
 5. Le domande di affiliazione e i relativi documenti devono essere inoltrate tramite il Comitato Regionale ovvero il Delegato Regionale territorialmente competente.
 6. Il Comitato Regionale o il Delegato Regionale - di concerto con il Delegato Provinciale ove presente - verifica la presenza della sede legale e della sede nautica del richiedente, nonché la disponibilità indicata per le imbarcazioni e per le attrezzature sportive. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente o il Delegato deve trasmettere alla Segreteria Federale l'intera documentazione, integrata da un motivato parere positivo o negativo. Il Comitato Regionale deve esprimere il parere con apposita delibera di Consiglio.
 7. La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ricevuta e la conformità dello Statuto Sociale del soggetto richiedente alle norme federali e del C.O.N.I., e, verificata la completa rispondenza alle normative suddette e richiamate ai punti indicati ai commi 2, 5 e 6 del presente Regolamento, sottopone la richiesta all'esame del Consiglio Federale durante la prima seduta utile. Il Consiglio Federale, assunto il parere di conformità del Segretario Generale, delibera in merito.
 8. Sia in caso di accoglimento che di diniego della richiesta, la Segreteria Federale provvede a darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente e al Comitato Regionale o al Delegato Regionale di competenza.
 9. L'Affiliato si impegna a tesserare in qualità di tecnico societario almeno un tecnico iscritto all'albo degli Istruttori federali. È facoltà dell'Affiliato poter indicare un Tecnico tesserato presso un'altra società, salvo quanto previsto dall'art. 36.

Art. 9 – Procedure per la riaffiliazione

1. Al termine di ciascun anno sportivo federale, gli affiliati devono presentare alla Segreteria Federale domanda di riaffiliazione, autocertificando la presenza dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Regolamento, attraverso il sistema telematico della FICK, in accordo con le indicazioni e i termini specificati dall'apposita Circolare Federale. In riferimento al requisito di cui all'art. 8 comma 2 lett. g) questo si intende sussistente anche nelle more del rinnovo delle eventuali concessioni pubbliche purché, in assenza di titolo di condanna al rilascio.
2. È facoltà della Federazione effettuare controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di autocertificazione.

Art. 10 – Mancata Riaffiliazione

1. Gli affiliati con pendenze economiche nei confronti della FICK o di altri affiliati non possono essere riaffiliati. La loro riaffiliazione potrà essere perfezionata, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati dalla Circolare Federale, solo dopo la presentazione dell'avvenuto pagamento delle pendenze, pena la sospensione della richiesta, devono trasmettere unitamente alla domanda di riaffiliazione le ricevute di avvenuto pagamento di tutte queste pendenze.



2. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione nei termini indicati dalla circolare federale, comporta l'estinzione a tutti gli effetti del rapporto affiliativo.
3. La riaffiliazione non è rinnovata se l'Affiliato non ha provveduto a quanto previsto nel precedente art. 8 comma 2 - lettere e), f), i), j) e commi 9 e 10.

Art. 11 - Quote di affiliazione e di riaffiliazione

1. Le quote di affiliazione e di riaffiliazione sono deliberate dal Consiglio Federale prima dell'inizio di ciascun anno sportivo e devono essere indicate sull'apposita circolare federale.

Art. 12 - Cessazione dell'affiliazione

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FICK nei casi indicati dall'art. 9 dello Statuto Federale.
2. In funzione delle motivazioni, la cessazione del rapporto affiliativo avviene, a seconda dei casi, con le seguenti procedure:
 - a) In caso di recesso: l'affiliato che intende recedere dal suo status di appartenenza alla FICK deve comunicare tale decisione alla Segreteria Federale e per conoscenza al Comitato/Delegato Regionale di appartenenza. La comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC, raccomandata A/R o altro mezzo equipollente avente valore legale, a firma del Rappresentante Legale e deve contenere il Verbale dell'organo societario competente. La quota di riaffiliazione non sarà restituita in alcuna misura. Il recesso dall'affiliazione è ratificato dal Consiglio Federale alla prima seduta utile.
 - b) In caso di scioglimento volontario del sodalizio o della sezione canoa: l'affiliato deve comunicare, entro 30 giorni dall'atto di scioglimento, alla Segreteria Federale, e per conoscenza anche al Comitato Regionale o al Delegato Regionale di appartenenza, il proprio scioglimento volontario. La comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC, raccomandata A/R o altro mezzo equipollente avente valore legale, firmata dal Legale Rappresentante e deve contenere in allegato il verbale dell'assemblea straordinaria che lo ha deliberato. La quota di riaffiliazione non sarà restituita in alcuna misura. Il recesso dall'affiliazione è ratificato dal Consiglio Federale alla prima seduta utile.
 - c) in caso di mancato rinnovo dell'affiliazione: in caso di mancato rispetto delle procedure indicate all'art. 9 comma 3 del presente Regolamento;
 - d) in caso di revoca: qualora un affiliato perda uno dei requisiti previsti per ottenere la riaffiliazione al termine del precedente anno sportivo federale, il Consiglio Federale con apposita delibera può revocare l'affiliazione. Della decisione del Consiglio Federale, la Segreteria Federale informerà tempestivamente, a mezzo PEC, raccomandata A/R o altro mezzo equipollente avente valore legale, l'affiliato interessato e il Comitato/Delegato Regionale. Qualora un affiliato perda i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, il Consiglio Federale con apposita delibera revoca l'affiliazione.
 - e) In caso di radiazione: comminata dai competenti organi di Giustizia Sportiva.
3. La cessazione dell'affiliazione conseguente a quanto previsto dai precedenti punti a), b), c) e d), decorre dal giorno successivo alla data della delibera, mentre in caso di radiazione, lettera e), la cessazione decorre dalla data di deposito della Sentenza, se non diversamente in essa stabilito.

Art. 13 - Modifiche statutarie e variazioni degli organi direttivi

1. Qualsiasi modifica statutaria apportata dall'assemblea straordinaria di un affiliato deve essere comunicata alla Segreteria Federale per iscritto entro 30 giorni dalla data in cui è stata deliberata. Tale comunicazione a firma del Legale Rappresentante dell'affiliato deve essere accompagnata dalla copia del nuovo Statuto, debitamente registrato, controfirmato dallo stesso Legale Rappresentante. La

- Segreteria Federale, verificata la conformità dello Statuto, sottoporrà il nuovo Testo alla attenzione del Consiglio Federale durante la prima seduta utile, per l'approvazione ai fini sportivi.
2. Qualora la Segreteria Federale riscontrasse difformità con le norme federali e/o i requisiti fissati dal C.O.N.I., il documento statutario verrà respinto, affinché l'affiliato provveda alle necessarie modifiche. In questo caso l'affiliazione sarà sospesa sino a quando l'affiliato non produrrà alla Segreteria Federale le integrazioni indicate e conformi alla normativa vigente, congiuntamente al verbale da cui si evinca la sua approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ovvero degli organi direttivi sociali, qualora tali modifiche fossero di loro competenza.
 3. Un Affiliato deve comunicare alla Segreteria Federale qualsiasi variazione relativamente alla composizione e/o ai ruoli dei propri organi direttivi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto ed entro 10 giorni dalla data nella quale tali modifiche sono state deliberate. Alla comunicazione va allegata la copia del verbale dell'assemblea, o dell'organo direttivo deliberante, nonché un elenco dei dirigenti in carica, specificando i singoli incarichi ricoperti, entrambi controfirmati dal Legale Rappresentante.

Art. 14 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione e incorporazione

1. L'Affiliato assume la denominazione indicata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale. Non può essere assunta una denominazione identica o tale da confondersi con quella di altro Affiliato.
2. Gli Affiliati possono cambiare la propria denominazione presentando un'apposita richiesta al Consiglio Federale, che deciderà con delibera. Solo in caso di delibera di approvazione, comunicata a cura della Segreteria Federale, l'Affiliato potrà procedere a modificare lo Statuto e cambiare la denominazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.
3. Fusioni o incorporazioni tra 2 o più affiliati, sia che comportino o non comportino cambi di denominazione, devono essere preventivamente deliberate dai rispettivi Organi Sociali competenti e, in caso di approvazione, successivamente dall'Assemblea Straordinaria dell'eventuale nuovo soggetto. Seguirà quanto previsto al precedente comma 2 ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Federale del nuovo soggetto.
4. In caso di fusione o di incorporazione può essere mantenuta la denominazione di uno degli affiliati che compiono l'operazione.
5. Sono vietate le fusioni e le incorporazioni tra affiliati che hanno la sede nautica in comuni diversi.
6. Alla domanda di approvazione della fusione in senso stretto o della incorporazione, devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione o l'incorporazione, nonché eventuale Atto Costitutivo e Statuto dell'affiliato che sorge dalla fusione. Alla domanda dovranno essere allegate altresì la dichiarazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, nonché delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova Associazione di tutti i debiti e crediti facenti capo alle Associazioni che hanno deliberato la fusione, nonché l'elenco degli associati con l'attribuzione delle cariche associative. Il soggetto sorto dalla fusione o incorporazione, in caso di accoglimento della relativa domanda, deve provvedere ad inviare apposita comunicazione al C.O.N.I., ai fini delle opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche. L'atto di fusione o di incorporazione non è approvato dal Consiglio Federale, qualora anche uno solo dei soggetti coinvolti risulti avere pendenze economiche pregresse con la Federazione o con uno degli altri affiliati.
7. Atti di fusione o di incorporazione possono essere esaminati solo se ciascuno dei soggetti coinvolti risulta affiliato per l'anno sportivo in corso.
8. Al soggetto nato dalla fusione è riconosciuta l'anzianità federale più elevata, fra quella rilevata tra le Società interessate, nonché sono riconosciuti tutti i diritti, i doveri e le obbligazioni patrimoniali, che

facevano capo ai soggetti interessati alla fusione. L'affiliato derivante dalla fusione avrà un proprio Statuto e nuovi Organi Sociali.

9. Il soggetto sorto da una incorporazione mantiene il rango e l'anzianità federale dell'affiliato incorporante; mantiene, altresì, integri tutti i diritti, doveri e obbligazioni patrimoniali facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione. In caso di incorporazione, la incorporante mantiene Statuto e Consiglio Direttivo originari. Alla domanda di approvazione della fusione in senso stretto o della incorporazione, devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione o incorporazione, nonché eventuale Atto Costitutivo e Statuto dell'affiliato che sorge dalla fusione.

Art.15 - La Sede legale e sede nautica

1. La sede legale dell'affiliato può non coincidere con la sede nautica.
Ai fini del presente regolamento si definisce sede nautica una struttura di proprietà o in uso dell'affiliato che sia distante nel massimo di 3 km dal punto di idoneo accesso, in base alla specialità di riferimento, alle acque marittime o interne. La sede nautica può essere condivisa da un numero massimo di 3 a.s.d./s.s.d.
L'Affiliato, in ogni caso, è domiciliato presso la sede legale indicata all'atto dell'affiliazione e/o riaffiliazione, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni da parte della FICK. La sede legale e la sede nautica debbono essere nella medesima Regione.
2. In caso di trasferimento della sede legale o della sede nautica, l'affiliato deve darne comunicazione, entro il termine di 7 giorni dalla delibera di approvazione degli organi sociali competenti a sensi dello Statuto dell'affiliato, alla Segreteria Federale e al Comitato o al Delegato Regionale di competenza.
3. Nel caso di trasferimento della sede nautica, il Presidente del Comitato Regionale o il Delegato Regionale competente – anche tramite il Delegato Provinciale – deve disporre una visita dei nuovi locali e inviare, entro 40 giorni da quando è pervenuta la comunicazione dell'affiliato, un suo motivato parere alla Segreteria Federale. Qualora la sede non presentasse i requisiti minimi previsti dagli articoli 8 e 15 del presente Regolamento, l'affiliazione è sospesa sino al raggiungimento degli stessi.

Art. 16 - Doveri e diritti

1. In ottemperanza agli artt. 6, 7, 68 e 69 dello Statuto Federale, gli affiliati devono osservare tutte le norme, le deliberazioni e le decisioni assunte dai diversi organi federali nelle specifiche sfere di competenza.
2. Gli affiliati inoltre devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. in ottemperanza al D. L. n. 242/99 e successive modificazioni ed integrazioni, gli affiliati devono essere governati da organi direttivi eletti democraticamente secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Tali organi, in particolare il Legale Rappresentante, rispondono nei confronti della Federazione di ogni azione compiuta dall'affiliato;
 - b. nei tempi e nei modi indicati dai precedenti articoli di questo regolamento, gli affiliati devono comunicare alla Segreteria Federale, ogni eventuale variazione degli statuti sociali, della composizione o dei ruoli dell'organo direttivo, dell'indirizzo della sede sociale o della sede nautica, nonché la variazione del domicilio;
 - c. gli affiliati devono comunicare una propria casella di posta elettronica a cui la Federazione invia tutti le comunicazioni per via telematica. Le comunicazioni inviate da un indirizzo di posta elettronica certificata hanno valore legale. Salvo messaggi di errore dati dal sistema informatico, tali comunicazioni si intendono recepite e non seguiranno, se non in casi specifici, copie in cartaceo;

- d. nelle ipotesi di cessazione dell'affiliazione indicate all'art. 9 comma 1 lett. a) e b) dello Statuto Federale e dall'articolo 12 del presente regolamento, gli affiliati devono immediatamente comunicare la loro volontà, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata, alla Segreteria Federale e per conoscenza al Comitato o alla Delegazione Regionale competente;
- e. nelle ipotesi in cui un affiliato receda per qualsiasi motivo dall'affiliazione, è obbligato a regolare tutte le eventuali pendenze finanziarie verso la Federazione e verso gli altri affiliati. In caso di inadempienza il Legale Rappresentante e gli altri componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo in carica sono chiamati a risponderne in solido, oltre a essere sanzionati con altri provvedimenti di natura disciplinare comminati dai competenti organi federali;
- f. l'affiliato deve provvedere al tesseramento di tutti i soggetti indicati dall' art. 11 dello Statuto secondo le norme in materia emanate dalla Federazione;
- g. l'affiliato deve assicurare piena collaborazione agli Ufficiali di Gara, ai Dirigenti Federali e ai componenti degli Organi e delle Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;
- h. in caso di procedimenti avviati e/o di decisioni adottate dagli organi di giustizia nei suoi confronti o nei confronti dei suoi tesserati federali, entro 5 gg. dalla data in cui è pervenuta la richiesta, l'affiliato deve trasmettere tutta la documentazione richiesta alla Segreteria Federale e adempiere ai provvedimenti conseguenti;
- i. nei termini stabiliti dalle norme e dalle delibere federali l'affiliato deve provvedere al pagamento delle somme dovute alla Federazione o ad altri affiliati;
- j. l'affiliato deve provvedere affinché tutti i suoi tesserati sottoscrivano per espressa accettazione gli artt. 6 – 13 - 54 dello Statuto Federale e si impegnino alla piena e incondizionata osservanza dello stesso Statuto e di tutti i regolamenti federali;
- k. l'affiliato deve notificare tempestivamente ai propri tesserati le sanzioni disciplinari irrogate dai competenti organi federali e vigilare sulla loro corretta esecuzione;
- l. l'affiliato deve tempestivamente comunicare ai propri tesserati, la data di svolgimento di ogni Assemblea, in particolare quelle Federali Elettive, nonché quella societaria al fine di assicurare agli stessi la partecipazione in qualità di elettorato attivo o passivo come indicato dall'art. 17 commi 2 e 5 del presente Regolamento;
- m. l'affiliato deve provvedere alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea societaria come stabilito dall'art. 17 commi 2, 4 e 5 del presente regolamento;
- n. agli affiliati competono tutti i diritti sanciti dagli articoli 7 e 24 dello Statuto Federale.

Art. 17 - Assemblee degli Affiliati per elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici.

1. Le Assemblee degli Affiliati, di cui all'art. 16 comma 1) dello Statuto Federale, devono essere convocate con almeno 15 giorni di preavviso e devono essere svolte entro e non oltre i 15 giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale o Regionale Ordinaria Elettiva.
2. Ciascun Affiliato deve convocare l'Assemblea Societaria mediante avviso scritto ed affisso all'albo sociale e pubblicato sul proprio sito internet, se presente, nonché comunicandolo ai propri soci per PEC o raccomandata A/R o altro mezzo equipollente avente valore legale. L'affiliato deve inviare tale convocazione anche al Comitato/Delegato o Regionale competente.
3. La mancata convocazione dell'Assemblea Societaria comporta per l'Affiliato la perdita del diritto di voto relativamente al voto esercitabile dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici non eletti in quella sede, e la segnalazione del Legale Rappresentante agli Organi di Giustizia Federale.
4. A ciascuna Assemblea Societaria partecipano con diritto di voto gli atleti e i tecnici in attività e regolarmente tesserati per l'anno federale in corso, purché essi siano maggiorenni alla data di svolgimento dell'Assemblea societaria. E' ammessa la delega sino al numero massimo di 3 per ciascun

- partecipante ed essa deve essere esercitata nell'ambito della stessa categoria di tesseramento (ES: Tecnico delega Tecnico, Atleta delega Atleta).
5. Gli atleti e i tecnici con diritto di voto possono presentare la propria candidatura per una sola categoria. Le candidature si possono presentare anche verbalmente in sede assembleare.
 6. L'elezione del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici deve avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.
 7. Risulterà eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età fra i pari merito. La funzione di Supplente del Rappresentante eletto potrà essere esercitata solo ed esclusivamente dal primo dei non eletti della rispettiva categoria, ai sensi dell'art. 16 comma 2 dello Statuto Federale.
 8. I Comitati/Delegati Regionali devono vigilare affinché gli Affiliati di loro competenza convochino, nei termini stabiliti dal comma 1 della presente disposizione, le Assemblee Societarie e che queste si svolgano regolarmente. Per quest'ultimo compito essi possono anche disporre che un loro rappresentante assista all'assemblea, con comunicazione scritta al Rappresentante Legale Societario da inviare almeno 5 giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea.
 9. L'Affiliato deve redigere un dettagliato verbale dell'Assemblea svolta e deve indicare in modo chiaro i nominativi dei Rappresentanti eletti e i voti ricevuti da ciascun candidato:
 - Rappresentante degli Atleti
 - Rappresentante dei Tecnici
 - Supplente dei Rappresentanti degli Atleti (primo dei non eletti)
 - Supplente dei Rappresentanti dei Tecnici (primo dei non eletti)
- Il Verbale completo delle firme di tutti gli eletti, del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e del Rappresentante Legale dell'Affiliato deve essere inviato entro 3 (tre) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea alla Segreteria Federale e al Comitato/Delegato regionale di competenza, a mezzo PEC o Raccomandata A/R o altro mezzo avente valore legale.
10. La Segreteria Federale deve pubblicare sul sito web federale gli elenchi nominativi dei Rappresentanti degli Atleti, dei Rappresentanti dei Tecnici eletti e dei relativi Supplenti. Tali elenchi devono presentarsi ordinati per Comitato o per Delegazione Regionale e devono essere tempestivamente aggiornati a seguito di eventuali variazioni che si verificassero nel quadriennio.
 11. In occasione dell'Assemblea Nazionale e/o per quelle Regionali, gli elenchi di cui al comma precedente saranno aggiornati dalla Segreteria Federale con i dati ricevuti dagli Affiliati entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle Assemblee di riferimento. Trascorso tale termine non sarà ammessa nessun'altra variazione.

Sezione II – TESSERATI

Art. 18 - Tesserati – Diritti e doveri

1. I Tesserati sono i soggetti elencati nell'articolo 11 dello Statuto Federale. La Federazione assegna a ciascun Tesserato, sulla base di una della Circolari di riferimento, una tessera personale e nominativa. Le tessere sono visualizzabili dall'Affiliato accedendo alla propria area riservata sul sito internet federale, dove ha la possibilità di stamparle creando una copia cartacea delle stesse che, eventualmente, può distribuire ai propri tesserati.
2. I Tesserati hanno i diritti sanciti nell'articolo 14 dello Statuto Federale e sono tenuti ad osservare quanto stabilito dall'articolo 13 dello Statuto Federale.
3. Gli Atleti delle rappresentative nazionali devono rispettare le convocazioni e le norme comportamentali emanate dalla Federazione nell'ambito dei Programmi di Attività deliberati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Ai tesserati è attribuita una categoria di appartenenza in base all'anno di nascita e una qualifica in base al ruolo ricoperto all'interno dell'affiliato di appartenenza (dirigente sociale, medico sociale, socio ordinario ecc.).

Art. 19 - Durata del tesseramento

1. La durata del tesseramento è pari ad un anno e scade il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 - Quote di tesseramento

1. Le quote di tesseramento sono deliberate dal Consiglio Federale prima dell'inizio di ciascun anno sportivo.

Art. 21 - Procedura per il tesseramento

1. Prima dell'inizio di ogni anno, la Segreteria Federale invia a tutti gli affiliati una specifica Circolare Federale che, a seguito di quanto stabilito dal Consiglio Federale, definisce le procedure, le modalità, le quote ed i termini per i tesseramenti dell'anno di riferimento.
2. Entro il termine indicato dalla apposita Circolare gli affiliati possono confermare il tesseramento dei soggetti per i quali si intende rinnovare il vincolo. Superato il termine indicato nella circolare i tesserati terminano il vincolo con l'Affiliato di riferimento e possono tesserarsi con altro Affiliato. Il tesseramento per i nuovi soggetti è consentito per tutto l'anno.
- 2 Bis. Entro il termine di cui al comma precedente, gli affiliati devono tesserare in qualità di tecnico societario, almeno un tecnico iscritto all'albo degli istruttori federali, nel rispetto dell'art. 8 comma 9.
3. Gli affiliati devono preventivamente acquisire, e successivamente conservare, il consenso in forma scritta dei soggetti per cui attivano la procedura di nuovo tesseramento. Per i soggetti già tesserati e per i quali la procedura di rinnovo è stata attivata entro il termine indicato nella suddetta Circolare, gli affiliati possono procedere senza il consenso scritto degli stessi.
4. Tutti i soggetti, nel momento in cui danno il proprio assenso a tesserarsi, autorizzano tacitamente la Federazione a pubblicare il loro nominativo unitamente ai dati anagrafici, alla categoria/qualifica di tesseramento, in tutti programmi telematici ed informatici utilizzati per fini sportivi dalla federazione, sul sito federale e sul sito istituzionale del C.O.N.I.
5. Tutte le comunicazioni federali saranno effettuate presso l'indirizzo di residenza indicato all'atto del tesseramento. È onere del tesserato comunicare, entro 7 giorni, eventuali variazioni nei dati comunicati.

Art. 22 – Acquisizione dello status di tesserato

1. Completata la procedura telematica da parte dell'Affiliato si acquisisce lo status di Tesserato dal giorno stesso dell'inserimento del suo nominativo negli elenchi dei tesserati alla FICK. Gli elenchi dei Tesserati alla FICK, suddivisi per categoria, sono consultabili da tutti attraverso un'area dedicata sul sito federale.

Art. 23 - Assicurazione dei tesserati

1. Tutti i soggetti, al momento che danno il proprio assenso a tesserarsi, contestualmente autorizzano tacitamente la Federazione a includerli in tutte le coperture assicurative previste per i tesserati.
2. La copertura assicurativa entrerà in vigore solo a seguito della convalida del tesseramento stesso.



3. In applicazione alle disposizioni di legge in materia di assicurazione degli sportivi dilettanti, all'atto della convalida del tesseramento, la FICK provvederà ad attivare una convenzione assicurativa che sarà pubblicata sul sito internet della Federazione.
4. Gli affiliati, per poter utilmente usufruire di tali prestazioni, devono inoltrare le denunce di infortunio secondo le modalità e procedure comunicate dalla Federazione.
5. La convenzione assicurativa sottoscritta dalla Federazione dovrà garantire la copertura degli infortuni sportivi conseguenti al "caso morte" e al "danno permanente".

Art. 24 - Ordinamento dei Dirigenti Federali

1. I Dirigenti Federali sono tutti i soggetti - sia eletti che nominati - che compongono gli Organi Federali Centrali e Territoriali, i Collegi e le Commissioni che esercitano poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo, disciplinare e giurisdizionale a norma dello Statuto e dei regolamenti federali.
2. I requisiti, le condizioni soggettive e le modalità per ricoprire la carica di Dirigente Federale sono indicati dagli artt. 11, 61, 62, 63 e 64 dello Statuto Federale.
3. I Dirigenti Federali se dimissionari o decaduti, salvo disposizione contraria del Consiglio Federale, devono espletare il loro mandato sino alla loro sostituzione che avverrà ai sensi della norma 35 comma 2 lettera r) e s) 36, 37 e 44 dello Statuto Federale.
4. I Dirigenti Federali sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
5. I Dirigenti Federali che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono allo Statuto o ai Regolamenti Federali sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Art. 25 - Durata delle cariche dei Dirigenti Federali

1. I Dirigenti Federali eletti - ad eccezione delle cause di decadenza statutariamente previste - ricoprono la carica per la durata di un quadriennio olimpico.
2. La durata delle cariche federali attribuite per nomina è indicata dallo Statuto Federale. In ogni caso la durata è riferita al quadriennio olimpico.

Art. 26 - Tesseramento dei Dirigenti Sociali

1. Rientrano nella categoria dei Dirigenti Sociali tutti i componenti dell'organo direttivo dell'Affiliato, il quale è composto da un numero complessivo dispari di membri, comunque non inferiore a 5 persone. L'Affiliato ha l'obbligo di tesserare i propri Dirigenti Sociali.

Art. 27 - Tesseramento degli atleti

1. Gli affiliati in regola con l'affiliazione o la riaffiliazione e con il tesseramento dei dirigenti sociali, che intendono partecipare all'attività sportiva agonistica definita all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, devono tesserare i propri atleti secondo la procedura indicata dall'art. 21 del presente Regolamento.
2. Per il tesseramento degli atleti minorenni l'affiliato deve acquisire la dichiarazione di consenso di entrambi i genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. La dichiarazione deve essere conservata presso l'affiliato sino al raggiungimento della maggiore età dell'atleta o al venir meno del suo tesseramento.
3. Tutti gli atleti per partecipare a qualsiasi forma di attività sportiva devono essere in possesso della certificazione medica stabilita dalle vigenti normative di legge in materia di tutela sanitaria. La certificazione medica ha validità di un anno e deve essere conservata presso l'affiliato. Il Legale Rappresentante dell'affiliato tesserante è direttamente responsabile, a tutti gli effetti, dell'esistenza, della conservazione e del corso di validità di tale certificazione.

4. L'età minima di accesso all'attività agonistica è disciplinata dalla Tabella approvata dal Ministero della Salute.
5. In ossequio alle norme emanate dal C.O.N.I. e dal Consiglio Federale, con l'apposita Circolare annuale, i tesseramenti di atleti stranieri provenienti da un'altra federazione e non residenti in Italia devono essere accompagnati, oltre che da quanto previsto dalla presente disposizione, anche:
 - a. dal nullaosta del club e della Federazione di provenienza;
 - b. dalla dichiarazione che nel corso dell'anno sportivo l'atleta non svolgerà all'estero attività agonistica societaria;
 - c. dai permessi previsti dalle leggi o, per gli atleti extracomunitari, dal permesso di soggiorno in corso di validità.Il punto b) non si applica per gli atleti che praticano la specialità della Canoa Polo.
6. L'atleta che partecipa a una competizione deve essere in grado, se richiesto, di esibire ai Giudici Arbitri e/o ai Dirigenti Federali presenti sul campo gara, un documento di identità in corso di validità. Per la validità del tesseramento è probante l'inserimento del suo nominativo nello specifico archivio informatico federale.

Art. 28 - Vincolo di tesseramento per gli atleti

1. Gli atleti sono vincolati all'affiliato che li ha tesserati per l'intero anno sportivo federale, secondo quanto indicato dell'art. 15 comma 1 dello Statuto Federale, a meno che non si concretizzino le fattispecie previste dagli artt. 29, 30, 31 e 32 del presente Regolamento.
2. L'atleta tesserato da un Affiliato A, che al termine del vincolo del 31 dicembre di ciascun anno intende essere tesserato per l'anno successivo da un Affiliato B, entro il 15 dicembre di ogni anno deve comunicare la sua decisione per posta elettronica certificata o per raccomandata A/R all'Affiliato A e alla Segreteria Federale. Oltre tale data e in assenza della comunicazione prevista, l'atleta per essere tesserato dall'Affiliato B deve ottenere dall'Affiliato A, qualora sia già stato tesserato, il nulla osta per il trasferimento, ovvero dovrà ricorrere ai sensi dell'art. 29 comma 5 del presente Regolamento.
3. Se un affiliato in posizione regolare non ha provveduto a rinnovare il tesseramento di un atleta, trascorsa la data di scadenza indicata nell'apposita circolare federale, il vincolo di quest'ultimo decade automaticamente a prescindere quindi dalla richiesta di svincolo presentata entro il 15 dicembre.

Art. 29 - Trasferimento degli atleti a un altro affiliato per nulla-osta.

1. In presenza del vincolo federale, il trasferimento di un atleta a un altro affiliato non può avvenire senza il nullaosta dell'affiliato che lo ha tesserato.
2. Ciascun atleta può avvalersi del trasferimento per nullaosta solo una volta nell'arco del quadriennio olimpico.
3. Il nulla osta, firmato dal Legale Rappresentante, deve essere inviato, entro e non oltre il 31 maggio, per raccomandata semplice o posta elettronica, dall'affiliato A che lo rilascia, alla Segreteria Federale.
4. Il trasferimento dell'atleta è da considerarsi a tutti gli effetti avvenuto dal momento in cui la variazione è convalidata negli elenchi del tesseramento consultabili nell'area dedicata sul sito federale.
5. In caso di diniego del rilascio del nulla osta, l'atleta può ricorrere al Consiglio federale come previsto dall'articolo 35 comma 2 lett. o) della Statuto Federale.

Art. 30 - Disposizioni per il tesseramento degli atleti in caso di cambio di denominazione, di fusione e di incorporazione dell'affiliato

1. Nel caso un affiliato cambi denominazione, gli atleti sono comunque soggetti al vincolo di tesseramento.

2. Nel caso di fusione fra due o più affiliati, gli atleti da questi tesserati sono soggetti al vincolo di tesseramento nei confronti dell'affiliato risultante dalla fusione.
3. Nel caso di incorporazione, gli atleti tesserati dall'affiliato incorporato sono soggetti al vincolo di tesseramento per l'affiliato incorporante.
4. Nei casi di fusione, incorporazione e cambio di denominazione gli atleti possono chiedere lo scioglimento (liberatoria) dal vincolo di tesseramento, inviando entro 30 giorni dall'Assemblea Societaria che ha deliberato la fusione o l'incorporazione, la richiesta di scioglimento (liberatoria), mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, alla Federazione e all'affiliato interessato. Tutto quanto previsto precedentemente, deve essere ratificato dal Consiglio Federale alla prima seduta utile, e l'atleta può essere tesserato da un altro affiliato solo dal giorno successivo alla data di tale ratifica.
5. Nei casi di incorporazione, fusione e cambio di denominazione, la richiesta di un atleta di non essere ritesserato al normale venir meno del vincolo previsto all'articolo 29 comma 2 del presente Regolamento, anche se inviata prima dell'operazione di incorporazione, fusione e cambio di denominazione, all'affiliato dal quale è stato tesserato, deve essere rispettata dall'affiliato subentrante.
6. Gli atleti coinvolti nei casi di incorporazione, fusione e cambio di denominazione, non possono partecipare ad alcun tipo di attività sportiva federale sino a quando il loro nominativo non sarà inserito negli elenchi del tesseramento consultabili nell'area dedicata sul sito federale.

Art. 31 - Casi tipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento degli atleti

1. I casi tipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento sono quelli specificati dagli artt. 9 e 15 dello Statuto Federale.
2. Gli atleti tesserati da un affiliato la cui affiliazione è stata revocata sono liberi dal vincolo di tesseramento dal momento in cui decorre il provvedimento di revoca dell'affiliazione. Gli atleti, dal momento in cui è venuto meno il vincolo di tesseramento, possono essere tesserati da un altro affiliato.
3. La Segreteria Federale, trascorsi 30 giorni dal provvedimento di revoca, cancella dall'elenco federale telematico/informatico dei tesserati dell'anno quegli atleti che nel frattempo non sono stati tesserati da un altro affiliato.
4. Gli atleti tesserati per un affiliato, a cui è stata sospesa l'affiliazione, pur liberi dal vincolo di tesseramento e potenzialmente tesserabili in qualsiasi momento da un altro affiliato, per tutto il periodo di sospensione mantengono la qualifica di tesserati, e, pertanto, non vengono cancellati dall'elenco telematico/informatico federale. Allo scadere della sospensione, per non venire cancellati da tale archivio, l'affiliato riammesso ha 15 giorni di tempo per avviare la procedura di rinnovo del loro tesseramento.
5. In funzione delle motivazioni il vincolo di tesseramento decade a decorrere:
 - a) per recesso: dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alla Federazione;
 - b) per scioglimento volontario del sodalizio o della sezione canoa: come previsto alla precedente lettera a)
 - c) per mancato rinnovo dell'affiliazione: come indicato al precedente articolo 12 comma 1 lettera c);
 - d) per revoca dell'affiliazione: dal giorno successivo della data della delibera del Consiglio Federale, indicata nel precedente articolo 12 comma 1 lettera d).
 - e) per radiazione: dal giorno della sentenza come previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera e)

Art. 32 - Casi atipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento dell'atleta

1. I casi atipici in cui la cessazione del vincolo di tesseramento per l'atleta cessa sono i seguenti:

Arruolamento

- a) qualora un atleta si arruoli nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, egli può essere tesserato da uno di questi gruppi in qualsiasi momento dell'anno sportivo, Alla richiesta di tesseramento del gruppo sportivo deve seguire la restituzione alla Segreteria Federale della tessera rilasciata al precedente affiliato;
- b) nel caso in cui un atleta tesserato da uno dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, termini il periodo di arruolamento, può essere tesserato in qualsiasi momento dell'anno sportivo dall'affiliato che lo tesserava prima del periodo di arruolamento. Alla richiesta di tesseramento dell'affiliato deve seguire la restituzione alla Segreteria Federale della tessera rilasciata al Gruppo Sportivo e l'invio della comunicazione della data in cui è terminato l'arruolamento.

Cambio di residenza:

- a) qualora un atleta trasferisca la propria residenza in un altro comune, può essere tesserato da un altro affiliato in qualsiasi momento dell'anno sportivo, purché quest'ultimo abbia la sede nautica nello stesso comune in cui l'atleta si è trasferito, oppure rispetto alla sede nautica del primo affiliato questa sia più vicino di almeno 20 chilometri;
 - b) per il nuovo tesseramento non è richiesto il nullaosta. Alla Segreteria Federale deve essere inviato un certificato di residenza che attesti il trasferimento e la tessera rilasciata al precedente affiliato.
2. Tali procedure possono essere applicate una sola volta nell'arco dell'anno sportivo federale.

Art.33 – Premio di Preparazione (abrogato)

Art. 33 - Forme particolari di tesseramento

1. Le forme particolari di tesseramento previste sono:
 - a) i Tesserati Onorari e Benemeriti: sono persone che hanno dato un notevole contributo alla Federazione e allo Sport della Canoa e sono nominati secondo le procedure indicate dall'art. 12 dello Statuto Federale. Tali tesserati godono dei diritti previsti dall'art. 24 comma 4 dello Statuto Federale e dell'accesso gratuito a tutte le gare nazionali e internazionali organizzate in Italia, indette dalla Federazione, nonché a tutte le manifestazioni dalla stessa patrocinate;
 - b) i Tecnici: sono inquadrati negli specifici albi federali e la tessera deve riportare la qualifica tecnica conseguita dal tesserato. Ciascun tecnico deve corrispondere anche la quota annuale di iscrizione all'albo federale di sua pertinenza. Tale quota è deliberata annualmente dal Consiglio Federale e le modalità di versamento sono indicate da un'apposita circolare;
 - c) gli Ufficiali di Gara: sono tesserati in base all'elenco fornito alla Segreteria Federale dalla Direzione Arbitrale Canoa (D.A.C.) La tessera deve riportare il grado di qualifica riconosciuto nel Collegio Arbitrale per il tesserato. Il tesseramento degli Ufficiali di Gara è gratuito;
 - d) i Soci degli Affiliati: sono soggetti che pur essendo soci di affiliati, non esercitano un ruolo attivo nell'abito dell'affiliato rispetto all'attività federale.

Art. 34 - Tesseramento degli Amatori

1. Gli amatori sono i soggetti che partecipano solo all'attività sportiva amatoriale definita all'art.3 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.
2. Il tesseramento degli Amatori avviene secondo le norme deliberate annualmente dal Consiglio Federale e riportate sull'apposita circolare diramata dalla Segreteria Federale.
3. La tessera di Amatore è una tessera federale nominativa, personale, emessa direttamente dalla Federazione e non riconducibile necessariamente a un affiliato.
4. La tessera di Amatore permette anche di accedere a servizi e a convenzioni deliberate dal Consiglio Federale, ivi compresa la copertura assicurativa.

Art. 35 - Pluralità di tesseramento

1. Chiunque assolve incarichi diversi per uno stesso Affiliato, deve essere tesserato per ogni singolo incarico ricoperto nella qualifica corrispondente.
2. È vietato il doppio tesseramento presso due affiliati diversi, pena la nullità d'ufficio del secondo tesseramento in ordine di tempo.

TITOLO III

ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I - ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 36 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Nazionale

1. Le comunicazioni per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva devono essere inviate agli Affiliati con diritto di voto a mezzo posta elettronica certificata, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 18 comma 3 dello Statuto Federale. La pubblicazione sul sito federale vale quale comunicazione agli affiliati senza diritto di voto.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere trasmesse ai Rappresentanti degli Atleti e al Rappresentante dei Tecnici, nonché ai loro Supplenti, a mezzo PEC, raccomandata A/R o altro mezzo equipollente avente valore legale.
3. Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Nazionale, nonché la rappresentanza e il diritto di voto degli Affiliati sono regolati dallo Statuto Federale.
4. Gli Affiliati con diritto di voto che intendono porre un argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea - ad eccezione per quelle convocate ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Federale - devono chiedere l'inserimento del punto in questione almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. La richiesta deve essere inviata alla Segreteria Federale a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, consegna a mano o mezzi equipollenti con valore legale. Il Consiglio Federale deciderà, insindacabilmente, sull'inserimento o meno di detti argomenti. Qualora le richieste siano state accolte dal Consiglio Federale, la Segreteria Federale invierà apposita comunicazione con l'o.d.g. aggiunto.
5. Come indicato dall'art. 20 comma 2. b) e d) dello Statuto Federale, gli aventi diritto al voto possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. A tal fine essi devono inviare al Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale, a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r, consegna a mano o mezzi equipollenti con valore legale, una motivata richiesta contenente gli argomenti da porre all'o.d.g. dell'Assemblea.
6. I quorum previsti dall'articolo 20 comma 2 lett. b) e d) dello Statuto Federale si intendono perfezionati con la ricezione presso la Segreteria Federale dell'ultima richiesta necessaria per il raggiungimento del quorum previsto.
7. Qualora tra la prima e l'ultima richiesta necessaria, sia intercorso un intervallo di tempo superiore a 30 giorni, tutte le richieste pervenute prima del 30° giorno, contato dalla data di arrivo dell'ultima richiesta necessaria, devono essere ripresentate a cura dei richiedenti.
8. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria avanzata da singoli componenti del Consiglio Federale, a norma dell'articolo 20 comma 2 lettera c) dello Statuto Federale, è da intendersi a tutti gli effetti accettata dal momento in cui tra la prima e l'ultima richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale non sia intercorso un intervallo superiore a 10 giorni. Tale richiesta deve contenere le motivazioni e gli argomenti da porre all'o.d.g. dell'Assemblea.

9. Ai fini del computo dei giorni intercorrenti tra la prima e l'ultima richiesta, di cui ai commi 6 e 7, fa fede la data di arrivo di ciascuna di esse, e, nello specifico, se inviate a mezzo:
 - a. raccomandata A/R: farà fede la data del timbro postale di arrivo;
 - b. PEC: farà fede la data di conferma di ricezione;
 - c. consegna a mano o altro mezzo equipollente avente valore legale: farà fede la data di consegna alla Segreteria.
10. Il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare l'Assemblea Straordinaria subito dopo quella Ordinaria o viceversa, purché risultino distinte le convocazioni, gli ordini del giorno e previo nuovo accertamento dei quorum previsti dall'articolo 21 dello Statuto Federale.
11. Avverso l'elenco degli aventi diritto al voto nonché avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che sono stati esclusi o il cui voto è stato computato erroneamente nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione della suddetta tabella e dell'elenco sul sito internet federale.
12. L'impugnazione di cui al precedente comma 11 deve essere motivata e deve essere presentata al Tribunale Federale che decide in camera di Consiglio entro il termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso, con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione è comunicata alla Segreteria Federale e al ricorrente a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata A/R, deposito a mano o mezzi equipollenti con valore legale. Le parti costituite nel giudizio di primo grado, possono presentare reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello entro 3 giorni a mezzo p.e.c. dalla comunicazione della decisione di primo grado. La corte federale d'appello decide in camera di consiglio, in via definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento del reclamo con deposito contestuale delle motivazioni.
13. Qualora fossero convocate Assemblee Federali Nazionali o Regionali dopo il termine dell'anno sportivo federale e prima della scadenza del termine per l'affiliazione indicato dalla apposita Circolare Federale, gli affiliati possono partecipare a tali assemblee solo se hanno completato la procedura di riaffiliazione almeno 3 gg. prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

Art. 37 - Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

1. L'art. 24 dello Statuto Federale indica i criteri necessari per partecipare alle Assemblee Federali in qualità di Rappresentante degli Affiliati, Rappresentante dei Tecnici e Rappresentante degli Atleti; inoltre, per l'anno sportivo federale in corso, l'Affiliato deve essere in regola con il versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione e di tesseramento.
2. Ciascun tesserato può partecipare con diritto di voto alle Assemblee Federali esclusivamente in qualità di Rappresentante degli Affiliati o di Rappresentante degli Atleti o di Rappresentante dei Tecnici.

Art. 38 - Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici

1. I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici sono definiti e regolamentati dall'art. 16 dello Statuto Federale e dall'art. 17 del presente Regolamento.
2. Il soggetto che intende proporsi come Rappresentante degli Atleti o Rappresentante dei Tecnici per le Assemblee Nazionali deve presentare la propria candidatura, anche verbalmente, in occasione delle rispettive Assemblee Societarie, come indicato all'articolo 17 del presente Regolamento. Egli può proporsi purché maggiorenne ed in regola con il tesseramento nella specifica categoria al momento dello svolgimento dell'Assemblea Societaria, nonché a condizione che non stia scontando provvedimenti disciplinari.
3. È possibile che uno stesso tesserato sia eletto Rappresentante di una categoria e Supplente di un'altra, ma egli può partecipare all'Assemblea Nazionale come Rappresentante di una sola delle categorie.

4. I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici restano in carica per tutto il quadriennio olimpico. Durante il quadriennio possono decadere solo per trasferimento a un altro Affiliato o per dimissioni volontarie. In tali casi la società dovrà procedere ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto.
5. I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici sono indicati dal verbale dell'Assemblea Societaria sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Affiliato, dal Rappresentante eletto per ciascuna categoria e dagli eventuali Supplenti (primi dei non eletti), come previsto dall'articolo 17 del presente regolamento.
6. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici ed i loro eventuali Supplenti (primi dei non eletti) devono essere tesserati alla FICK per l'anno sportivo in corso nella categoria che rappresentano. Sul certificato di votazione, ove previsto, deve essere indicato il nome e cognome del Rappresentante o del suo Supplente che lo sostituisce.

Art. 39 - Deleghe

1. Le disposizioni contenute nell'art. 26 dello Statuto Federale trovano attuazione nelle seguenti modalità:
 - Affiliati:
 - a) In caso di impossibilità di partecipazione del legale rappresentante, questi può delegare un componente del proprio organo direttivo esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, o un legale rappresentante di altre associazioni e società aventi diritto di voto, o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono. Il delegato deve essere regolarmente tesserato alla Federazione per l'anno sportivo in corso;
 - b) la delega deve essere redatta ai sensi dell'art. 26 comma 1 dello Statuto, deve contenere la denominazione dell'affiliato delegato, e deve essere presentata in originale con timbro dell'affiliato e firmata in calce dal Presidente/Rappresentante Legale dell'Affiliato delegante o dal Vicepresidente Vicario se tali poteri gli sono riconosciuti dallo Statuto societario depositato. La delega deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del delegante. La delega risulterà dal certificato di votazione, ove previsto, che deve indicare stampato il nome, cognome e qualifica sociale del delegato;
 - c) eventuali variazioni in ordine al Legale Rappresentante di un affiliato devono essere comunicate alla Segreteria Federale almeno 5 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea Nazionale. Questa comunicazione, unitamente al verbale dell'Assemblea societaria che ha deliberato le variazioni delle cariche sociali deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata, a mezzo lettera raccomandata postale A.R. o raccomandata a mano;
 - d) superati 5 giorni, sarà competenza della Commissione Verifica Poteri accreditare o meno i soggetti indicati nella comunicazione di variazione degli Organi Societari depositata tardivamente;
 - Atleti e Tecnici:

in sede di Assemblea Nazionale, le deleghe tra i Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici non sono ammesse, è consentita la sostituzione con i rispettivi Supplenti.
2. In base a quanto stabilito dall'articolo 26 comma 3) dello Statuto federale i seguenti soggetti non possono rappresentare nessun Affiliato avente diritto di voto, né direttamente né per delega:
 - a) nelle Assemblee Nazionali: il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale, e i candidati alle cariche federali
 - b) nelle Assemblee Regionali: il Presidente dei Comitati Regionali, i Componenti del Consiglio Regionale e i candidati alle cariche regionali.
3. Al fine di favorire la rappresentanza delle categorie degli atleti e dei tecnici, i soggetti indicati al comma precedente possono partecipare al voto solo come Rappresentanti Societari dei Tecnici o Rappresentanti Societari degli Atleti o loro supplenti.

4. Nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento Organico, nelle Assemblee Nazionali e nelle Assemblee Regionali i tesserati che non hanno terminato di scontare i provvedimenti disciplinari a loro comminati dagli Organi di Giustizia federale non possono rappresentare alcun Affiliato, né direttamente, né per delega. Contestualmente, non possono partecipare al voto né parteciparvi come Rappresentante degli Atleti o dei Tecnici.

Art. 40 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

1. La composizione della Commissione Verifica Poteri è comunicata con la convocazione dell'Assemblea Nazionale. La Commissione è composta da tre componenti effettivi e da almeno un supplente, scelti tra persone facenti parte degli Organi Federali e/o fra soggetti di comprovata esperienza. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i componenti del Consiglio Federale, i candidati alle cariche federali e i componenti degli Organi di Giustizia deputati a decidere sulla validità dell'Assemblea. In caso di Assemblea elettiva, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il C.O.N.I.
2. La Commissione Verifica Poteri è l'Organo permanente dell'Assemblea e, coadiuvata dalla Segreteria Federale, svolge i seguenti compiti:
 - a) si insedia almeno 2 ore prima dell'orario stabilito per la prima convocazione dell'Assemblea;
 - b) verifica le procedure di accredito dei Rappresentanti degli Affiliati, dei Rappresentanti dei tecnici e dei Rappresentanti degli atleti aventi diritto di voto, per il controllo dell'identità degli stessi;
 - c) accerta la validità delle deleghe, in caso di contestazione;
 - d) registra in verbali separati il numero degli aventi diritto al voto e dei non aventi diritto al voto, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.
 - e) accerta la presenza del quorum minimo stabilito dall'articolo 21 dallo Statuto Federale e lo comunica al Presidente Federale per consentirgli di dichiarare l'apertura dell'Assemblea.
3. In caso di contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione Verifica Poteri redige un verbale, che deve essere sottoscritto anche dal soggetto che muove la contestazione, rimandando ogni ulteriore decisione al Presidente dell'Assemblea.
4. Al termine dei lavori la Commissione Verifica Poteri redige un verbale conclusivo dal quale deve risultare:
 - a) il numero totale degli Affiliati, dei Rappresentanti degli Atleti e dei Rappresentanti dei Tecnici con diritto di voto;
 - b) il numero di Affiliati, dei Rappresentanti degli Atleti e dei Rappresentanti dei Tecnici con diritto di voto presenti in Assemblea personalmente, o per supplenza o per delega;
 - c) il numero dei verbali di contestazione ai sensi del comma 3 del presente articolo.
5. Nelle Assemblee Elettive, o convocate per variazioni statutarie, il Presidente dell'Assemblea invita l'Assemblea ad eleggere almeno 4 scrutatori, che sono scelti tra i presenti tesserati alla Federazione. Non possono essere eletti scrutatori i componenti del Consiglio Federale e i candidati alle cariche federali.
6. La Commissione Scrutinio terminate le operazioni di voto redige un apposito e dettagliato verbale nel quale devono essere riportati tutti i voti per ciascun candidato, le schede bianche e le schede nulle.
7. Le disposizioni ai precedenti commi si applicano, per analogia, anche per le Assemblee Regionali.

Art. 41 - Apertura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente Federale (o da chi ne fa le veci), che ne assume la Presidenza provvisoria.

2. Il Presidente provvisorio prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e dichiara l'Assemblea validamente costituita dopo avere l'accertato la presenza dei quorum minimi richiesti dallo Statuto Federale.
3. Su invito del Presidente provvisorio, i partecipanti con diritto di voto procedono all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario dell'Assemblea.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 4 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea è nominato tra i presenti, deve avere indubbia esperienza e competenza e può essere una persona non tesserata alla Federazione. Nell'Assemblea Nazionale Ordinaria non Elettiva, la Presidenza dell'Assemblea può essere assunta anche dal Presidente Federale.
5. Nelle Assemblee Nazionali la funzione di Segretario è svolta dal Segretario Generale della Federazione.
6. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea può avvenire per acclamazione.
7. In caso di controversie insorte in sede di verifica dei poteri, il Presidente dell'Assemblea procede alla loro risoluzione definitiva, sia relativamente alla partecipazione, al diritto di voto e alle deleghe. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea sottoporre al voto dell'Assemblea tutti quei casi che considera di dubbia interpretazione. In tal caso la decisione va presa con votazione palese, a maggioranza semplice e con l'astensione delle parti interessate.

Art. 42 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:
 - a) dirigere i lavori dell'assemblea in rispetto delle norme federali;
 - b) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) fissare la durata massima ed il numero degli interventi;
 - d) accettare o respingere eventuali mozioni e/o porle in discussione determinandone la precedenza;
 - e) proclamare gli eletti dopo le votazioni;
 - f) sovrintendere alla stesura del verbale e sottoscriverlo;
 - g) convalidare tutti gli atti inerenti l'Assemblea.
2. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale, di sottoscriverlo e di depositarlo unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dal termine della stessa, presso la sede della Federazione dove resta a disposizione degli affiliati e dei tesserati che possono prenderne visione su motivata richiesta. Una copia del verbale deve essere trasmessa alla Segreteria Generale del C.O.N.I.
3. Il Vicepresidente dell'Assemblea ha il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.
4. Gli scrutatori collaborano con l'Ufficio di Presidenza, hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle relative risultanze.
5. In ogni caso il verbale è l'unico documento con validità ufficiale per la descrizione di interventi e fatti avvenuti in assemblea.

Art. 43 - Validità delle decisioni

1. La validità delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale è disciplinata nell'articolo 28 dello Statuto Federale.
2. Fanno eccezione i casi previsti dagli artt. 29 - 30 e 32 dello Statuto Federale.

Art. 44 - Procedure elettorali

1. Per le procedure elettorali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 28 dello Statuto Federale.
2. Ai sensi dell'art. 28 comma 3, le elezioni avvengono attraverso l'adozione di un sistema elettronico. Il sistema dovrà garantire certezza e trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza. Potrà essere sviluppato internamente e consentire la gestione elettronica di tutte le procedure di voto di un'assemblea, dall'accreditamento, alla verifica poteri sino alle operazioni di voto.
3. Le operazioni di voto potranno essere effettuate attraverso l'utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei sulla base delle specifiche esigenze della Federazione al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva.
4. Indipendentemente dal tipo di sistema elettronico adottato, il diritto di voto verrà esercitato come segue:
 - A. Per l'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente del Comitato Regionale, gli aventi diritto al voto esprimono un voto di base pari al valore di 1. Al voto di base si aggiunge il voto di merito il cui valore può essere pari a 0 (zero), 1 (uno) o 2 (due), in relazione al punteggio raggiunto nella classifica generale al 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea, come disciplinato dall'art. 24 comma 6 dello Statuto Federale. Il valore risultante dalla somma del voto di base e del voto di merito sarà moltiplicato:
 - a) per 7 qualora a votare siano i Rappresentanti degli Affiliati (come previsto dall'art. 25 comma 1 dello Statuto) e il risultato costituirà il valore finale del voto di ogni Affiliato;
 - b) per 2 qualora a votare siano i Rappresentanti degli Atleti (come previsto dall'art. 25 comma 1 dello Statuto) e il risultato costituirà il valore finale del voto di ogni Rappresentante degli Atleti;
 - c) per 1 qualora a votare siano i Rappresentanti dei tecnici (come previsto dall'art. 25 comma 1 dello Statuto) e il risultato costituirà il valore finale del voto di ogni Rappresentante dei Tecnici.
 - B. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale e del Consiglio Regionale si procede con il meccanismo di espressione delle preferenze. Ogni preferenza è pari alla somma del voto di base e del voto di merito. Le preferenze saranno espresse come segue:
 - a) Ciascun Rappresentante degli Affiliati potrà esprimere fino a un massimo di 7 preferenze per i candidati alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Affiliati;
 - b) Ciascun rappresentante degli Atleti avente diritto di voto esprime due preferenze per i candidati alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti. Le due preferenze dovranno indicare due candidati di genere diverso, pena l'annullamento del voto;
 - c) Ciascun Rappresentante dei Tecnici avente diritto di voto esprime una preferenza per il candidato alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici.
5. In caso di partecipazione all'Assemblea elettiva a mezzo delega, l'Affiliato delegato ha diritto ad esercitare il voto per ogni delega che presenta. Il voto espresso a nome dell'Affiliato che rappresenta, avrà valore corrispondente a quello attribuito all'Affiliato delegante.
6. Al termine della procedura per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale, risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze nelle rispettive categorie, in base a quanto stabilito dall'articolo 33 comma 1 lettera b) dello Statuto Federale.
7. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.33 comma 2 dello Statuto Federale, qualora alla fine della procedura elettiva non risulti rispettata, all'interno dei membri del Consiglio, la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad un terzo, gli ultimi due candidati dello stesso genere, tra i sette candidati consiglieri in quota affiliati che hanno ricevuto più preferenze, verranno

- esclusi e cederanno la carica ai due candidati di genere diverso che hanno ottenuto più voti. In mancanza di candidati di genere diverso, le cariche resteranno vacanti.
8. In caso di parità tra due o più candidati si procederà al ballottaggio, salvo quanto previsto dall'articolo 68 (Disposizioni Transitorie) comma 3 dello Statuto Federale in tema di elezione del Presidente Federale.
 9. In caso di ulteriore parità, dopo il ballottaggio, risulterà eletto il candidato più anziano di età.
 10. Le votazioni non finalizzate all'elezione delle Cariche Federali, possono essere effettuate attraverso l'utilizzo di schede. Le schede possono essere di colore differente e devono essere facilmente ripiegabili. Resta fermo il calcolo del voto finale come disciplinato nei precedenti commi.
 11. In caso di voto palese, il metodo utilizzato per il voto sarà stabilito di volta in volta dall'organo competente. I risultati dovranno essere riportati su tabulati che correlino il voto al nominativo del votante.
 12. In caso di scrutinio segreto, non deve essere possibile effettuare in alcun modo la correlazione indicata al punto precedente.
 13. Le votazioni per l'elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri espressione dei Rappresentanti degli Affiliati, dei Consiglieri espressione dei Rappresentanti degli Atleti e il Consigliere espressione dei Rappresentanti dei Tecnici devono avvenire in tempi successivi

Sezione II - IL PRESIDENTE FEDERALE

Art. 45 - Attribuzioni e compiti del Presidente Federale

1. Il Presidente Federale ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà indicate dall'art. 31 dello Statuto Federale; è responsabile del funzionamento della Federazione nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale.
2. Il Presidente Federale convoca e presiede il Consiglio Federale; può invitare alle riunioni del Consiglio Federale, autonomamente o su delibera del Consiglio stesso, altri Dirigenti Federali ovvero persone utili alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta; può assistere o farsi rappresentare a qualsiasi assemblea o riunione degli Organi Territoriali o delle Commissioni Federali.
3. Il Presidente Federale convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale nei casi e con le modalità previsti dall'art. 38 di questo Regolamento, salvo i casi previsti dall'art. 31 comma 6 dello Statuto Federale.
4. Il Presidente Federale ha le responsabilità e i compiti previsti dall'art. 31 commi 1, 2 e 3 dello Statuto federale. Inoltre, al Presidente sono attribuite le facoltà previste dall'art. 31 commi 5 e 7 dello Statuto Federale.
5. Il Presidente Federale vigila sul funzionamento della Federazione e deve consegnare, entro 15 giorni dalla cessazione della carica, documenti o beni federali in suo possesso, redigendo e sottoscrivendo un apposito verbale, congiuntamente con il subentrante e con il Segretario Generale della Federazione.

Art. 46 - I Vicepresidenti

1. Il Consiglio Federale, riunitosi per la prima volta, elegge due Vicepresidenti dei quali uno con funzioni di Vicario.
2. Il Vice Presidente interviene in caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente per assolvere all'ordinario funzionamento della Federazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 6 dello Statuto.

3. In caso di indisponibilità del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere con più anzianità di carica. Nel caso di pari anzianità di carica, le funzioni di Presidente saranno assunte dal più anziano di età.
4. Per il computo dell'anzianità di carica, si devono conteggiare i precedenti mandati quadriennali completi anche se non consecutivi.
5. In caso di dimissioni dall'incarico di un Vice Presidente, il Consiglio Federale alla prima seduta utile deve eleggere un nuovo Vice Presidente.
6. Se il Vice Presidente si dimette anche dalla carica di Consigliere Federale, prima della elezione del nuovo Vice Presidente, è necessario provvedere al reintegro dell'organo come indicato dall'art. 37 dello Statuto Federale.

Sezione III – IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 47 - Composizione, attribuzioni, compiti e funzionamento

1. La composizione e i compiti del Consiglio Federale sono indicati dagli articoli 33 e 35 dello Statuto Federale. Il Consiglio Federale è un organo con funzionamento collegiale, salvo deleghe che conferiscano specifici poteri ai singoli componenti. Nel Consiglio non è ammesso il voto per delega.
2. I lavori del Consiglio Federale sono riservati e ciascun membro è tenuto alla riservatezza sull'evolversi della discussione. È vietato a ciascun consigliere trarre vantaggio, direttamente o tramite terzi, da notizie apprese nell'esercizio delle sue funzioni consiliari.
3. Il Consiglio Federale deve essere convocato, secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto Federale, tramite comunicazione inviata per e-mail, fax o mezzi equipollenti deliberati dal Consiglio Federale stesso. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data della seduta. Nei casi d'urgenza il termine per la comunicazione può essere ridotto sino a 3 giorni precedenti la data della seduta.
4. Nel caso la convocazione del Consiglio Federale sia richiesta da almeno 6 Consiglieri, il Presidente deve a convocare il Consiglio Federale entro 15 gg. da quando è prevenuta alla Segreteria Federale la sesta richiesta e deve porre all'o.d.g. tutti gli argomenti richiesti.
5. Alle sedute del Consiglio Federale funge da segretario il Segretario Generale della Federazione che deve redigere il verbale della riunione e sottoscriverlo unitamente al Presidente o a chi ha presieduto la seduta. In caso di impedimento del Segretario Generale, egli deve designare un impiegato della Segreteria Federale a suo sostituto.
6. Il verbale deve essere conservato agli atti della Segreteria Generale, inserito nell'apposito libro dei Verbali che deve essere conforme alle vigenti disposizioni.
7. La Segreteria Federale deve pubblicare sul sito federale l'elenco e il contenuto delle delibere assunte dal Consiglio Federale.
8. Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno 4 volte nell'arco dell'anno solare. Le sedute che andassero deserte per mancanza del numero legale rientrano comunque nel conteggio.

Art. 48 - Integrazione del Consiglio Federale

1. L'integrazione del Consiglio Federale avviene secondo quanto previsto dall'art.37 dello Statuto Federale. Qualora in sede di integrazione del Consiglio Federale non si possa garantire la presenza di componenti di genere diverso nella misura di cui all'art.33 comma 2 dello Statuto Federale, la carica resterà vacante.
2. Nel caso di più integrazioni differite nel tempo, ai fini del raggiungimento del 50% delle preferenze da parte dei Consiglieri subentranti, il riferimento rimane il numero di preferenze conseguito

dall'ultimo consigliere eletto in sede di Assemblea Nazionale Elettiva. In caso di parità di voti fra due o più subentranti, la nomina è conferita al più anziano di età.

3. Decorsi 7 giorni dalla notifica del provvedimento di integrazione, qualora l'interessato non abbia trasmesso alla Segreteria Federale la comunicazione di formale accettazione, il provvedimento di integrazione decade e si procede alla nomina del successivo in graduatoria. Quest'ultimo, comunque, deve aver conseguito almeno il 50% delle preferenze ottenute dall'ultimo consigliere eletto in sede di Assemblea.

Sezione IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 49 - Compiti e funzionamento

1. La costituzione, i compiti, il funzionamento e le eventuali sostituzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono disciplinati dagli artt. 38, 39 e 40 dello Statuto Federale, nonché dal Codice civile.
2. Il Collegio deve riunirsi la prima volta nei 15 giorni successivi alla sua elezione.
3. I Revisori dei Conti, presenti alle sedute del Consiglio Federale, se riscontrassero vizi di legittimità negli atti in delibera, devono immediatamente indicarlo e, nel caso di mancato recepimento del rilievo, chiedere al Segretario di mettere a verbale tali rilievi.
4. Per coadiuvare i lavori, il Presidente del Collegio può chiedere la presenza del Segretario Generale della Federazione o di un altro funzionario della Segreteria Federale da esso delegato.
5. Le dimissioni del Presidente o di uno dei componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti sono immediate e irrevocabili.

Sezione V - LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Art. 50 – La Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia è un Organo per la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli Organi di Giustizia e per l'Ufficio della Procura Federale. La composizione, la nomina e le competenze sono stabilite in armonia con il Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e di quanto previsto dall'articolo 40 bis dello Statuto Federale.

Sezione VI – L'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art. 51 - Ufficio del Procuratore Federale

1. L'Ufficio del Procuratore Federale è costituito, in base a quanto stabilito dall'articolo 40 ter dello Statuto Federale, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto Federale e dalle norme federali; esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale è composto da un Procuratore e da un Sostituto Procuratore secondo quanto stabilito dall'articolo 40 quater dello Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia.

Sezione VII – SEGRETARIO GENERALE

Art. 51 bis - Il Segretario Generale

1. L'incarico del Segretario Generale è disciplinato dall'articolo 40 sexies dello Statuto Federale.
2. Di intesa con il Presidente Federale, egli predispone la pianta organica degli uffici ed è responsabile della gestione del personale e delle risorse economiche a loro assegnate, nonché della garanzia dei diritti e del controllo dei doveri dei lavoratori.

3. Qualora non possa assolvere l'incarico di cui all'art. 40 sexies comma 4 dello Statuto, il Segretario designerà un componente della Segreteria Federale che lo sostituisca e che dovrà essere approvato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.

Art. 51 ter - La Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è disciplinata e strutturata ai sensi dell'art. 40 quinquies dello Statuto Federale.
2. Eventuali variazioni dell'organigramma che comportano l'impegno di ulteriori risorse finanziarie dal bilancio federale devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Federale.
Il personale della Segreteria Federale, gerarchicamente dipendente dal Segretario Generale, deve supportare, per quanto di propria competenza i dirigenti federali nello svolgimento dei rispettivi incarichi

TITOLO IV

ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

Sezione I - ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 52 - Norma generale

1. Per quanto non espressamente previsto nei successivi articoli, in relazione agli Organi Territoriali si applicano per analogia le norme previste dal presente regolamento per gli Organi Centrali e le Assemblee Nazionali.

Art. 53 - Funzionamento dell'Assemblea Regionale

2. Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Regionale, nonché la rappresentanza e il diritto di voto sono regolati dalle norme dello Statuto Federale.
3. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva si riunisce con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 42 dello Statuto Federale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, con delibera di indizione del Consiglio Regionale.
4. L'atto formale di convocazione dell'Assemblea, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, compete al Presidente Regionale o a chi ne fa le veci nel rispetto dell'articolo 44 comma 4. Il Presidente Regionale deve provvedere, anche tramite il Segretario Regionale o un suo sostituto, a darne comunicazione agli Affiliati con diritto di voto ai sensi dell'art. 55 del presente Regolamento.
5. Qualora il Presidente Regionale non convocasse l'Assemblea Regionale, nei termini indicati dall'articolo 42 dello Statuto Federale è il Presidente Federale che deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea stessa.
6. Per Le Assemblee Regionali Straordinarie si applicano per analogia gli articoli 20 e 23 dello Statuto Federale, nonché l'articolo 36 del presente Regolamento (rubricato "Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Nazionale").

Art. 54 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali

1. Il Consiglio Federale delibera, nel rispetto dell'articolo 41 comma 1 dello Statuto Federale, l'istituzione di un nuovo Comitato Regionale e, nella medesima delibera, il Presidente Federale stabilisce la data di svolgimento della prima Assemblea che elegga gli Organi del Comitato.

2. Per l'espletamento delle procedure di convocazione, il Consiglio Federale può avvalersi del Delegato Regionale in carica, secondo le modalità indicate dall'art. 52 del presente regolamento.
3. Indipendentemente dalla data di costituzione del nuovo Comitato, il mandato degli organi del Comitato Regionale termina comunque con il quadriennio olimpico.

Art. 55 - Convocazione dell'Assemblea Regionale

1. Per analogia si applicano le disposizioni indicate dall'art. 36 del presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva deve essere inviato agli affiliati aventi diritto a voto con PEC. L'avviso di convocazione dell'Assemblea non elettiva deve essere inviato agli affiliati aventi diritto al voto con PEC, raccomandata ordinaria o mezzi equipollenti aventi valore legale. Ogni Affiliato, ricevuta la comunicazione di convocazione dell'Assemblea, deve tempestivamente informare i propri Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici ed i loro rispettivi supplenti.
3. La pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito del Comitato Regionale, o l'invio per e-mail, vale quale comunicazione per gli affiliati non aventi diritto di voto.
4. Copia della convocazione dell'Assemblea deve essere tempestivamente inviata alla Segreteria Federale con PEC, raccomandata A/R, o altro mezzo equipollente avente valore legale.
5. Qualora un affiliato, non ricompreso nell'elenco degli aventi diritto a voto, presuma di averne diritto, deve seguire le procedure indicate dall'art. 36 commi 11 e 12 del presente Regolamento e inviare una copia del ricorso anche al Comitato Regionale o al Delegato Regionale di competenza.

Art. 56 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

1. Il Consiglio del Comitato Regionale, contestualmente alla delibera di indizione dell'Assemblea Regionale nomina la Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea e si deve insediare almeno 1 ora prima dell'orario di prima convocazione dell'Assemblea.
3. La composizione e i compiti della Commissione Verifica Poteri sono indicate dall'art. 40 del presente Regolamento. Non vi possono far parte i Consiglieri Regionali e, in caso di assemblea elettiva, i candidati alle cariche regionali.
4. La Commissione Scrutinio, eletta dall'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, ha la composizione stabilita dall'art. 40 del presente Regolamento. Non possono essere eletti scrutatori i componenti del Consiglio Regionale e i candidati alle cariche regionali.

Art. 57 - Apertura dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.
2. Il Presidente provvisorio, in base alla relazione della Commissione Verifica Poteri, accertato il raggiungimento del quorum richiesto dichiara validamente costituita l'Assemblea.
3. Su invito del Presidente provvisorio gli aventi diritto di voto eleggono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dal successivo art. 59 del presente regolamento.
4. Successivamente, per analogia si applicano le disposizioni indicate dall'articolo 41 del presente Regolamento.
5. L'Assemblea validamente costituita è competente a deliberare, con l'astensione degli interessati, anche in merito ad eventuali controversie insorte in sede di verifica poteri.
6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Comitato Regionale o da altro tesserato designato dall'Assemblea stessa.

Art. 58 - Votazioni, validità delle decisioni e rappresentanza in Assemblea

1. Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive, devono tenersi secondo le indicazioni dell'art. 42 dello Statuto Federale o comunque nel rispetto delle direttive emanate dal C.O.N.I.
2. In tema di rappresentanza, di validità delle decisioni e di suffragio, si osservano per analogia le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento.
3. Nelle Assemblee Regionali le deleghe tra gli Affiliati sono consentite nei limiti previsti dall'art.26 comma 2 dello Statuto Federale.
4. Il Presidente del Comitato Regionale, i componenti del Consiglio Regionale e i candidati alle cariche regionali non possono rappresentare alcun Affiliato con diritto di voto né direttamente né per delega.
5. Per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale il diritto al voto è esercitato, in analogia a quanto avviene per il Presidente Federale, ai sensi dell'articolo 44 del presente regolamento, salvo quanto previsto dagli artt. 44, 64 e 68 dello Statuto Federale.
6. Per l'elezione dei 6 Consiglieri Regionali, sia per quelli espressione degli Affiliati (in numero di 4), che per quelli dei Rappresentanti degli Atleti (in numero di 1) e dei Tecnici (in numero di 1) il diritto al voto è esercitato in analogia con quanto avviene per l'elezione dei Consiglieri Federali, secondo quanto indicato dall'art. 44 del presente Regolamento. Per l'elezione del rappresentante degli atleti si può votare per uno solo dei candidati, indipendentemente dal sesso.
7. Qualora due o più candidati conseguano lo stesso numero di preferenze si applica quanto indicato dall'art. 44 del presente Regolamento.

Art. 59 - Costituzione e Compiti dell'Ufficio di Presidenza Regionale

1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto tra i presenti e deve avere indubbia esperienza e competenza; può essere anche una persona non tesserata alla FICK.
2. Nelle Assemblee elettive il Presidente dell'Assemblea invita gli aventi diritto di voto a eleggere la Commissione Scrutinio composta da almeno 4 (quattro) scrutatori che potranno essere scelti tra i tesserati presenti. Non possono essere eletti scrutatori il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche regionali. Essi collaborano con l'Ufficio di Presidenza, hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio, di curare la registrazione dei risultati redigendo e sottoscrivendo un apposito verbale.
3. Il Vice Presidente dell'Assemblea ha il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di impedimento, temporaneo o definitivo.
4. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Comitato Regionale o da altro tesserato designato dall'Assemblea stessa.
5. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale, di sottoscriverlo con il Presidente dell'Assemblea e di depositarlo unitamente a tutti gli altri atti assembleari, entro 10 giorni dal termine della stessa, presso la sede del Comitato Regionale dove resterà a disposizione dei tesserati che possono prenderne visione su motivata richiesta.
6. Una copia del verbale deve essere trasmessa, nel termine di cui al precedente comma, anche alla Segreteria Federale.

Sezione II - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Art. 60 – Ruolo e compiti

1. Al Presidente del Comitato Regionale competono il ruolo e i compiti stabiliti dall'art. 44 dello Statuto Federale e, analogamente, le stesse attribuzioni del Presidente Federale, eccetto quelle che la legge o lo Statuto Federale indicano come prerogative esclusive di quest'ultimo.

2. Il Presidente del Comitato Regionale, con il resto del Consiglio, è responsabile nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale dell'andamento dell'attività del Comitato Regionale.
3. In caso di estrema urgenza il Presidente del Comitato Regionale può assumere delibere presidenziali, con l'obbligo di sottoporle a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Regionale.
4. Il Presidente del Comitato Regionale che intende dimettersi, deve farlo in forma scritta inviando la comunicazione al Presidente Federale e al Consiglio Regionale. Le dimissioni sono irrevocabili.
5. Il Vice Presidente che in caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Regionale assume la reggenza temporanea del Comitato, è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente Federale la data di quando ha assunto la reggenza, data dalla quale decorrono i termini previsti dallo Statuto Federale per provvedere all'indizione dell'Assemblea Elettiva Straordinaria.
6. È compito del Presidente del Comitato Regionale ricevere le eventuali dimissioni dei singoli Consiglieri Regionali e procedere al loro reintegro.

Sezione III - IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 61 - Composizione, compiti e funzionamento

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale che lo Presiede e da 6 (sei) Consiglieri Regionale dei quali:
 - a) quattro in Rappresentanza degli affiliati
 - b) uno in rappresentanza degli Atleti
 - c) uno in rappresentanza dei Tecnici
2. L'elezione dei Consiglieri Regionali avviene con le procedure indicate dagli artt. 24 e 25 dello Statuto Federale, in quanto applicabili, con la sola eccezione del Rappresentante degli Atleti, eletto per aver conseguito il maggior numero di preferenze, senza tener conto del sesso.
3. Il Consiglio Regionale nella prima seduta, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi componenti un solo Vice Presidente con funzione di vicario e il Segretario del Comitato Regionale. Il Vicepresidente, per analogia, deve attenersi alle disposizioni indicate dall'art. 46 del presente Regolamento.
4. Il Presidente Regionale deve convocare le riunioni del Consiglio Regionale almeno 4 volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno 4 Consiglieri.
5. Il Consiglio è validamente costituito se alla seduta sono presenti almeno 4 componenti compreso il Presidente.
6. Le attribuzioni ed i compiti del Consiglio Regionale sono indicati dall'art. 45 dello Statuto Federale.
7. Il Consiglio Regionale propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali e/o la loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi.

Art. 61 bis – Decadenza ed integrazione del Consiglio Regionale

1. La cessazione della carica del Presidente Regionale, per dimissioni o altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Regionale. In tal caso il Consiglio Regionale resta in carica per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente dimissionario, o in caso di impedimento definitivo da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario incaricato della reggenza, fino allo svolgimento dell'Assemblea Regionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'accertamento del definitivo impedimento del Presidente.
2. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate nell'arco di sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Regionali si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Regionale e del Presidente, a cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Regionale

Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà essere celebrata nei termini di cui al comma 1 che precede.

3. Le dimissioni che provocano la decadenza di un organo elettivo sono definitive ed irrevocabili.
4. In caso di dimissioni dei Consiglieri Regionali che non comportano la decadenza dell'organo, il Consiglio stesso provvede all'integrazione sostituendo il/i dimissionari con coloro che nelle ultime elezioni sono risultati primi tra i non eletti per le rispettive categorie, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto. In caso di parità di voti fra due o più subentranti, la nomina è conferita al più anziano di età.
5. Le fattispecie di cui ai commi precedenti devono essere comunicate dall'interessato al Consiglio Regionale ed alla segreteria federale, per iscritto ed inviate con PEC, o raccomandata A/R o altro mezzo equipollente avente valore legale.
6. Nei casi di integrazione il provvedimento deve essere deliberato dal Consiglio Regionale e notificato all'interessato ed alla segreteria federale con PEC, o raccomandata A/R o altro mezzo equipollente avente valore legale. Decorsi 7 giorni dalla notifica del provvedimento di integrazione, se l'interessato non ha trasmesso al Consiglio Regionale ed alla Segreteria Federale la comunicazione di formale accettazione, il provvedimento di integrazione decade e si procede alla nomina del successivo in graduatoria secondo quanto stabilito dal precedente comma 4). Nel caso di compromessa funzionalità del Consiglio Regionale si procederà ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Federale.

Sezione IV – ORGANI DI CONTROLLO TERRITORIALI

Art. 62 - Ruolo e compiti del Revisore Regionale

1. Il ruolo e i compiti del Revisore Regionale sono indicati dall'art. 46 dello Statuto Federale;
2. Il Revisore Regionale è nominato solo in caso di riconosciuta autonomia contabile del Comitato Regionale.
3. Nel caso di mancata autonomia, il controllo è affidato alla Segreteria Federale e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Sezione V - DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 63 - Ruoli e compiti del Delegato Regionale

1. Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Federale come stabilito dall'art. 47 dello statuto federale. L'incarico ha la durata del quadriennio olimpico e può essere rinnovato. L'incarico dura 4 anni, coincide con il quadriennio olimpico ed è rinnovabile salvo quanto previsto dall'art. 64 dello Statuto Federale.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:
 - a. nell'ambito della Regione di competenza adoperarsi per realizzare le finalità indicate dall'art. 2 dello Statuto Federale. In particolar modo operare per creare le condizioni affinché si affilino nuovi soggetti al fine di costituire un Comitato Regionale;
 - b. informare tempestivamente il Consiglio Federale su ogni iniziativa sportiva inerente allo sport della Canoa realizzata o realizzabile nella Regione;
 - c. intervenire nell'interesse della Federazione e degli affiliati presso gli organismi sportivi e le amministrazioni locali;
 - d. applicare e far osservare le norme federali. Attuare per quanto di competenza i provvedimenti del Presidente Federale, nonché le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale;

- e. al termine di ogni anno redigere e inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'attività svolta.
3. In caso di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, il Consiglio Federale, con provvedimento motivato, può revocare, prima della scadenza, il mandato conferito al Delegato Regionale.
4. Il Delegato Regionale alla scadenza del mandato deve effettuare, con la redazione di un verbale, le consegne al soggetto lo sostituisce o ad altra persona all'uopo incaricata dal Presidente Federale.

Art. 64 - Ruolo e compiti del Delegato Provinciale

1. Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale come stabilito dall'art. 48 dello Statuto federale. L'incarico dura 4 anni, coincide con il quadriennio olimpico e può essere rinnovato salvo quanto previsto dall'art. 64 dello Statuto Federale.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato Provinciale:
 - a) nell'ambito della Provincia di competenza adoperarsi per realizzare le finalità indicate dall'art. 2 dello Statuto Federale. In particolar modo egli deve operare per assistere gli Affiliati e per creare le condizioni affinché si affilino nuovi soggetti, non da ultimo collaborando con il Comitato Regionale per espletare al meglio tutte le procedure indicate dall' art. 45 dello Statuto Federale.
 - b) informare tempestivamente il Comitato Regionale su ogni iniziativa sportiva inerente lo sport della Canoa realizzata o realizzabile nella Provincia;
 - c) intervenire nell'interesse della Federazione e degli affiliati presso gli organismi sportivi e le amministrazioni locali;
 - d) collaborare con il Comitato Regionale per realizzare al meglio le iniziative programmate a livello locale;
 - e) applicare e far osservare le norme federali. Attuare per quanto di competenza i provvedimenti e le deliberazioni di tutti gli organi federali.
3. Annualmente il Delegato Provinciale deve inviare al Consiglio Federale, tramite il Comitato o il Delegato Regionale competente, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Il Comitato o il Delegato Regionale deve inoltrare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento, tale relazione, anche eventualmente integrandola con proprie osservazioni.
4. Nell'espletamento delle sue funzioni il Delegato Provinciale, in accordo con il Presidente del Comitato Regionale, può avvalersi delle strutture dello stesso Comitato.
5. Il Consiglio Federale, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale di competenza, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento può revocare prima della scadenza il mandato conferito al Delegato Provinciale.
6. Il Delegato Provinciale alla scadenza del mandato deve effettuare, con la redazione di un verbale, le consegne al soggetto lo sostituisce, o ad altra persona all'uopo incaricato dal Presidente del Comitato Regionale.

TITOLO V

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 65 - Principi e Vincoli di Giustizia Sportiva

1. Gli Affiliati e i Tesserati devono riconoscere e accettare i vincoli di Giustizia Sportiva, sanciti dagli artt. 49 e 54 comma 1 dello Statuto Federale.
2. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federali hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito sportivo nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati.

3. La giustizia federale è amministrata secondo le norme previste al regolamento di giustizia emanato dal Consiglio federale, secondo le leggi dello Stato e in base al Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I.
4. Gli Affiliati e i Tesserati dal momento del loro riconoscimento quali soggetti facenti parte della FICK, accettano la clausola compromissoria per la quale sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo federale e del C.O.N.I. nelle materie di cui all'art. 2 della legge 17/10/2003 nr. 280. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia Sportiva.
5. Solo in casi di rilevanza penale, possono adire la Magistratura Ordinaria, previa deroga concessa dal Consiglio Federale su motivata richiesta dell'interessato.

Art. 66 – Organi di Giustizia

1. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto federale sono organi di giustizia:
 - a) Il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) Il Tribunale Federale;
 - c) La Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.
2. Gli Organi di Giustizia hanno sede presso la federazione. Essi sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento di Giustizia.

Art. 67 – Giudice Sportivo Nazionale

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è organo monocratico, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. I requisiti richiesti per la nomina sono stabiliti dall'art. 49 dello Statuto Federale e dall'art.32 del Regolamento di Giustizia Federale.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale dura in carica quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Le competenze le azioni ed il procedimento relativi al Giudice Sportivo sono disciplinati nel Codice della Giustizia del C.O.N.I. e nel Regolamento di Giustizia federale.

Art. 68 - I Giudici Federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i giudici federali che si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello, essi giudicano in composizione collegiale con un numero invariabile di tre componenti.
2. Il Tribunale Federale si compone di almeno 5 membri effettivi, la Corte Federale di Appello si compone di almeno 6 membri effettivi entrambi nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
3. I requisiti richiesti per la nomina sono stabiliti dall'art. 52 dello Statuto Federale e nel Regolamento di Giustizia federale.
4. Il Giudici Federali durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
5. Le competenze le azioni ed il procedimento relativi al Tribunale Federale ed alla Corte Federale di Appello sono disciplinati nel Codice della Giustizia del C.O.N.I. e nel Regolamento di Giustizia federale.



Art. 69 – La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

1. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello è composta dai medesimi membri della Corte Federale di Appello e giudica in composizione collegiale con un numero invariabile di tre componenti.
2. Le attribuzioni ed il procedimento sono disciplinate nel Codice della Giustizia del C.O.N.I. e nel Regolamento di Giustizia federale

Art. 70 – Collegio di Garanzia dello Sport

1. Come stabilito dall'art. 54 dello Statuto Federale, avverso i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia, che non possono essere impugnati in ambito federale è possibile proporre ricorso al Collegio di Garanzia del C.O.N.I. di cui all'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I., ad esclusione delle decisioni:
 - a) in materia di doping;
 - b) che hanno comportato irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a 90 giorni;
 - c) che hanno comportato sanzioni pecuniarie fino a 10.000€.
2. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VI

GLI ORGANISMI FEDERALI

Sezione I – IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 71 – Ruoli e compiti del Collegio

1. Il Collegio degli Ufficiali di gara è un Organismo Federale disciplinato dall'art. 56 dello Statuto Federale.
2. Il Collegio inquadra, organizza e disciplina le attività dei Giudici Arbitri, degli Arbitri e degli Aspiranti Arbitri, in conformità con le modalità e le prescrizioni indicate dallo specifico Regolamento, regolamento riconosciuto dallo Statuto Federale, votato dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara, deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal C.O.N.I.
3. L'Assemblea degli Ufficiali di Gara, con le procedure indicate dal suddetto Regolamento, elegge il proprio organo direttivo, denominato Direzione Arbitrale Canoa, che deve essere composto da un Presidente e da quattro Consiglieri uno dei quali con funzioni di Segretario. Essi per tutta la durata del mandato quadriennale, sono esonerati dall'attività arbitrale nazionale, salvo che la DAC autorizzi diversamente nei casi di effettiva necessità dovuti a improvvisa e/o carenza di organico nelle giurie designate. Essi possono svolgere l'attività internazionale se in possesso del riconoscimento rilasciato dall'ICF.

Art. 72 – La Direzione Arbitrale Canoa

1. Alla Direzione Arbitrale Canoa compete, oltre le incombenze indicate dallo specifico regolamento, la preparazione e l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara, la designazione dei Giudici Arbitri per le gare da disputarsi in Italia, nonché proporre al Consiglio Federale i nominativi dei Giudici Arbitri da designare in occasione di gare internazionali.
2. La Direzione Arbitrale Canoa ferma restando la competenza degli Organi di Giustizia per tutte le controversie e i comportamenti rientranti nelle loro specifiche competenze, funge da organismo

tecnico-disciplinare per fatti esclusivamente legati al comportamento tecnico dei Giudici Arbitri, degli Arbitri e degli Aspiranti Arbitri.

3. Il Consiglio Federale ha potere di vigilanza su tale organo.

Sezione II – IL COMITATO SPORT PER TUTTI

Art. 73 – Ruoli e compiti del Comitato Sport per Tutti

1. Il Comitato Sport per Tutti (C.S.p.T.) persegue le finalità previste dagli artt. 2 e 57 dello Statuto Federale. Il mandato del Comitato termina con il quadriennio olimpico o decade, in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Il C.S.p.T. è composto da un Presidente e da un Segretario nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, nonché dai Rappresentanti delle Associazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che svolgono attività canoistica amatoriale e che hanno aderito al C.S.p.T. tramite apposite convenzioni. Tali rappresentanti sono designati dagli stessi Enti che hanno la facoltà di sostituirli anche durante il quadriennio.
3. Le modalità di funzionamento del C.S.p.T. sono disciplinate da un'apposita regolamentazione che, in qualità di Allegato A) al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante.

Sezione III – LA CONSULTA NAZIONALE

Art. 74 – Ruoli e compiti della Consulta Nazionale

1. La Consulta Nazionale è prevista dall'art. 58 dello Statuto Federale. Essa ha la durata di un quadriennio olimpico e decade unitamente al Consiglio Federale.
2. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Federale dai Presidenti Regionali, dai Delegati Regionali, dai Delegati delle Province autonome di Trento e Bolzano. Partecipano ai lavori i Consiglieri Federali, il Presidente del C.S.p.T. e altri soggetti che il Presidente Federale ritenga abbiano competenze utili allo svolgimento dei lavori.
3. In caso di un loro impedimento, i Presidenti Regionali possono delegare a partecipare ai lavori della Consulta il Vicepresidente o in caso di impedimento di quest'ultimo un altro Consigliere del Comitato Regionale.
4. La Consulta Nazionale è convocata almeno 1 volta all'anno dal Presidente Federale che la presiede.
5. La Consulta Nazionale ha funzioni consultive non vincolanti ed esprime pareri sugli argomenti inerenti l'attività federale posti all'ordine del giorno della seduta.
6. Non è richiesta la presenza del numero legale per validare le sedute. Funge da segretario verbalizzante il Segretario Generale della Federazione o un dipendente della federazione da lui incaricato.

Sezione IV – LA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

Art. 75 – Istituzione e Composizione della Commissione Atleti

1. La Commissione Federale Atleti è istituita dall'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I. e dall'art. 59 dello Statuto Federale. Il mandato del Commissione termina con il quadriennio olimpico o decade se per qualsiasi motivo viene meno il Consiglio Federale.
2. La Commissione Federale Atleti è composta da:
 - a) dai Consiglieri Federali eletti in rappresentanza degli Atleti;
 - b) dai Rappresentanti degli Atleti eventualmente eletti nel Consiglio Nazionale o nella Giunta Nazionale del C.O.N.I. e tesserati con la Federazione;



- c) dai Consiglieri regionali eletti in rappresentanza degli atleti nei Comitati Regionali.
3. Possono partecipare ai lavori gli altri soggetti che il Presidente della Commissione ritenesse in possesso di competenze utili allo svolgimento dei lavori.
4. La Commissione Federale Atleti è presieduta dal Consigliere Federale, eletto con un maggior numero di preferenze. In caso di parità dal più anziano in età.
5. L'altro Consigliere Federale funge da Vicepresidente vicario. Tra gli altri componenti della Commissione viene di volta in volta nominato un Segretario, che deve redigere il verbale della seduta.

Art. 76 – Ruoli e compiti della Commissione Federale Atleti

1. La Commissione Federale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'ideale olimpico e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio Federale, al fine di adottare strategie e programmi, anche in attuazione delle direttive del CIO riferite agli atleti.
2. La Commissione Federale Atleti deve essere convocata dal Presidente Federale almeno 1 volta nell'anno, al termine della stagione agonistica e prima della stesura del programma di attività. La convocazione, con l'ordine del giorno data e luogo di svolgimento della riunione deve essere inviata agli interessati a mezzo e-mail, PEC o altro mezzo ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo.
3. Con le proprie osservazioni e proposte, da inoltrare al Consiglio Federale, la Commissione deve contribuire a migliorare l'attività canoistica, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - a) applicazione del Codice etico sportivo e impegno per la lotta al doping;
 - b) collaborazione nella stesura del regolamento delle squadre nazionali, ivi compreso il parere sui criteri selettivi e premi medaglia;
 - c) indicazioni per il calendario agonistico e giudizi sui campi di gara.
4. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia al Regolamento Commissione Federale Atleti della F.I.C.K.

Sezione V – LA CONSULTA TECNICA

Art. 77 – Istituzione e composizione della Consulta Tecnica

1. La Consulta Tecnica è un organismo nazionale consultivo ed è istituita ai sensi dell'art. 60 dello Statuto Federale. Il mandato della Consulta termina con il quadriennio olimpico o decade se decade il Consiglio Federale.
2. La Consulta Tecnica è composta:
 - a) dal Consigliere Federale eletto in Rappresentanza dei Tecnici, che la presiede;
 - b) dai Tecnici della FICK, eventualmente eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del C.O.N.I. tesserati con la Federazione;
 - c) dai Responsabili Tecnici Federali di ogni specialità, di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dello Statuto federale;
 - d) dai Consiglieri Regionali eletti in rappresentanza dei Tecnici. In caso di loro impedimento o assenza dal ruolo, la rappresentanza è ricoperta da un altro tecnico della regione, nominato rispettivamente dal Consiglio Regionale o dal Delegato Regionale.
3. Possono partecipare ai lavori gli altri soggetti che il Presidente della Consulta Tecnica ritenesse in possesso di competenze utili allo svolgimento dei lavori.
4. Tra i partecipanti alla Consulta Tecnica viene di volta in volta nominato un Segretario, che deve redigere il verbale della seduta.



Art. 78 – Ruoli e compiti della Consulta Tecnica

1. La Consulta Tecnica deve essere convocata dal Presidente Federale almeno una volta l'anno, al termine della stagione agonistica e prima della stesura del programma di attività.
2. Essa deve contribuire alle finalità, indicate dall'art. 2 dello Statuto Federale, formulando proposte, suggerimenti e pareri non vincolanti, al Consiglio Federale, in particolare in tema di:
 - a) applicazione del codice etico sportivo e di impegno per la lotta al doping;
 - b) analisi e valutazione della stagione agonistica;
 - c) indicazioni per l'attuazione dei programmi di attività e programmazione delle gare, ivi compreso il parere sui criteri selettivi e i compensi per le prestazioni tecnico-sportive per le collaborazioni con la Federazione;
 - d) suggerimenti per lo sviluppo dell'attività giovanile.
3. La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento della riunione deve essere inviata agli interessati a mezzo e-mail, PEC o altro mezzo ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo.

TITOLO VII


LE CARICHE FEDERALI

Art. 79 - Requisiti per rivestire le cariche federali

1. I candidati a ricoprire cariche federali elettive devono possedere i requisiti stabiliti negli articoli 61, 62 e 63 dello Statuto Federale. Gli stessi requisiti devono essere posseduti anche:
 - a) dai Delegati Regionali;
 - b) dai Delegati Provinciali;
 - c) dai Commissari straordinari nominati dal Consiglio Federale in caso di scioglimento di un organo territoriale;
 - d) da tutti i soggetti nominati a rivestire un incarico federale.
2. Tali requisiti devono essere posseduti al momento dell'elezione o della nomina e devono permanere per tutta la durata del mandato. La perdita anche di uno solo dei requisiti comporta la decadenza dall'incarico o dalla carica.
3. Prima delle elezioni i candidati devono rilasciare alla Segreteria Federale una dichiarazione scritta a conferma del possesso di tutti i requisiti prescritti e di non essere nelle condizioni di ineleggibilità, previsti dall'art. 63 dello Statuto Federale. Analogamente, prima di una nomina, l'organo nominante deve accertarsi che il nominando sia in possesso dei requisiti stessi.

Art. 80 - Procedure per la presentazione delle candidature

1. Chi intende candidarsi a rivestire cariche federali elettive, deve presentare la propria formale candidatura - indicando la carica per la quale intende candidarsi - nei termini e secondo le procedure indicate ai successivi punti e nel rispetto dell'art. 62 dello Statuto Federale.
2. Per la candidatura a componente del Consiglio Federale e del Consiglio Regionale il candidato deve, pena l'esclusione dalla lista, indicare se la candidatura è posta come Rappresentante degli Affiliati, Rappresentante degli Atleti o Rappresentante dei Tecnici.
3. Come indicato dall'art. 62 comma 2) dello Statuto Federale, in nessun caso una stessa persona può candidarsi contemporaneamente a Rappresentante di due o più categorie. Candidature di questo tipo comportano l'immediata e automatica esclusione del presentante, il quale, se ancora aperti termini di presentazione, può rinnovare la candidatura optando per una sola categoria.



4. Le candidature alle cariche elettive degli Organi Centrali devono essere presentate dopo l'indizione dell'Assemblea Elettiva e almeno 40 giorni prima della data di svolgimento della stessa. In caso tale data cada in una giornata festiva, la scadenza è anticipata al primo giorno feriale.
5. Le candidature alle cariche degli Organi Territoriali devono essere presentate dopo l'indizione dell'Assemblea Elettiva e almeno 30 giorni prima della data di effettuazione della stessa. In caso tale data cada in giornata festiva, la scadenza è anticipata al primo giorno feriale.
6. Le candidature devono pervenire per posta elettronica certificata, per raccomandata a mano o per raccomandata A.R.:
 - a) alla Segreteria Federale, se trattasi di carica per Organi Centrali,
 - b) alla Segreteria dei Comitati Regionali se trattasi di carica territoriale.Ai fini della scadenza del termine di presentazione fa fede la data di ricezione da parte della segreteria federale e della segreteria regionale per le rispettive competenze.
7. Alla candidatura devono essere allegati:
 - a) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 61 dello Statuto Federale, unitamente all'assunzione dell'impegno, nei casi espressamente previsti dall'art. 63 dello Statuto Federale, a rassegnare - se eletto - le proprie dimissioni da qualsiasi altra carica indicata dal medesimo articolo come incompatibile;
 - b) copia di un documento di identità del candidato.I candidati che non si trovassero, in quel momento, a ricoprire alcuna carica incompatibile, devono comunque allegare una dichiarazione di conferma in tal senso.
8. Le candidature incomplete non sono valide e comportano l'esclusione del candidato. Entro i termini indicati nei precedenti punti 4 e 5 quest'ultimo può integrare la richiesta con la documentazione mancante.
9. Il candidato che, dopo avere comunicato la propria candidatura per una determinata carica o per una determinata categoria, intende concorrere per un'altra carica o un'altra categoria, deve inviare alla competente Segreteria la nuova indicazione, sempre che tale indicazione avvenga nei termini indicati nei precedenti punti 4 e 5.
10. Scaduto il termine di presentazione, il candidato può soltanto ritirare la candidatura. Tale rinuncia può essere esercitata anche in assemblea, purché non siano ancora iniziate le operazioni di voto. In questo caso la comunicazione va data, anche verbalmente, al Presidente dell'Assemblea che ne deve dare immediata notizia ai votanti.
11. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che sono stati esclusi e da parte della Procura Federale.
12. La mancanza di uno dei requisiti necessari ai fini della candidabilità e dell'eleggibilità di un candidato può essere segnalata da un tesserato e/o affiliato alla Segreteria Federale, che, tempestivamente ne darà comunicazione al Procuratore Federale e al diretto interessato. Saranno ritenute valide solo le segnalazioni scritte e pervenute a mezzo PEC, telegramma o altro mezzo equipollente avente valore legale.
13. L'impugnazione di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, è proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, innanzi al Tribunale Federale.
14. Il Tribunale Federale decide entro il termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso, in camera di consiglio, con contestuale deposito delle motivazioni. La decisione verrà comunicata a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r all'interessato e alla Segreteria Federale, e pubblicata sul sito.
15. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono presentare reclamo a mezzo PEC, telegramma o altro mezzo equipollente avente valore legale, innanzi alla Corte federale di Appello, entro il termine di 3 giorni dalla decisione di primo grado. La Corte Federale di Appello decide, in via definitiva, in

camera di consiglio, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento del reclamo, e la decisione dovrà essere comunicata e pubblicata con le modalità della decisione di primo grado. In caso di accoglimento, la Segreteria Federale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 81 - Incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 63 dello Statuto Federale. Nel momento in cui si presenta un caso di incompatibilità, il soggetto interessato ha 15 giorni di tempo per optare per una delle cariche. Egli non può insediarsi nella nuova carica sino a quando non abbia rinunciato a quella incompatibile che già ricopre.
2. La scelta deve avvenire ed essere comunicata per iscritto alla Segreteria Federale non oltre il termine indicato dal precedente punto ed inviata con PEC, o raccomandata A/R, o altro mezzo equipollente avente valore legale.
3. In caso di mancata presentazione della comunicazione, scaduto il termine il soggetto decade automaticamente dalla nuova carica. Limitatamente ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti si applica quanto previsto dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 82 - Compilazione delle liste

1. Per le Assemblee Nazionali, scaduti i termini di presentazione delle candidature, la Segreteria Federale provvede alla compilazione, in ordine alfabetico, delle liste dei candidati. Esse devono essere differenziate secondo le cariche degli organi centrali. Le liste, per l'elezione del Consiglio Federale devono essere altresì distinte anche per categoria:
 - a) Rappresentante degli Affiliati
 - b) Rappresentanti degli Atleti (suddivise tra uomini e donne)
 - c) Rappresentanti dei Tecnici.
2. L'Elenco delle Candidature sarà reso noto, almeno 30 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea, attraverso la pubblicazione sul sito federale. Eventuali variazioni delle liste comportano il tempestivo aggiornamento delle stesse.
3. Per le Assemblee Regionali scaduti i termini di presentazione delle candidature, il Segretario del Comitato provvede alla compilazione delle liste dei candidati. Esse devono essere compilate secondo i criteri enunciati al precedente punto. Il Segretario provvede quindi a inviarne una copia alla Segreteria Federale nonché a renderli pubblici con comunicati ufficiali e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, compreso il sito web federale. Eventuali variazioni delle liste comportano il tempestivo aggiornamento delle stesse.
4. Copie di tali elenchi devono essere anche affissi nel luogo dove si svolgono le operazioni di accredito e nella sala dove è riunita l'Assemblea.
5. Gli elenchi definitivi devono essere consegnati al Presidente dell'Assemblea affinché immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di voto ne dia lettura all'Assemblea stessa.
6. Eventuali segnalazioni che un candidato non possiede i requisiti prescritti, presentate direttamente in Assemblea dovranno essere denunciate per iscritto al Presidente dell'Assemblea e saranno riportate nel verbale assembleare.
7. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea di concerto con la Commissione Verifica Poteri, coadiuvati dalla segreteria federale, compiuti gli accertamenti necessari emettono un provvedimento definitivo e inappellabile che sarà inserito nel verbale assembleare; inoltre, in caso di gravi e accertate violazioni, la denuncia sarà inoltrata agli organi di giustizia federali per quanto di competenza.

Art. 83 - Divieto in sede di elezione e votazione.

1. All'avente diritto a voto è vietato fotografare con qualsiasi mezzo il voto espresso in sede di elezioni e votazioni a scrutinio segreto. L'elettore che non rispetta tale regola, oltre a subire l'annullamento del voto, è deferito agli Organi di Giustizia

TITOLO VIII

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 84 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili ed immobili come definito nell'art. 65 dello Statuto Federale.
2. Tutti i beni mobili di proprietà delle Federazione, compresi quelli assegnati agli Organi Territoriali o ai Settori Tecnici, devono essere elencati sul registro inventario che è compilato sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale della Federazione.
3. Almeno una volta all'anno il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare il registro Inventario, provvedendo a:
 - a) verificare che il registro sia aggiornato in modo che vi sia piena corrispondenza fra i beni iscritti e l'incremento delle scritture contabili di acquisto;
 - b) ratificare le eventuali alienazioni dei beni, per vendita o distruzione;
 - c) verificare che gli ammortamenti siano eseguiti in modo corretto, affinché vi sia piena corrispondenza fra il valore patrimoniale dei beni e il loro valore di mercato.

Art. 85 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Federazione ha durata annuale e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Nel rispetto degli artt. 68 e 69 dello Statuto Federale, la gestione finanziaria della Federazione compete al Presidente e al Consiglio Federale.
3. La gestione finanziaria è disciplinata dal Regolamento Federale di Amministrazione e Contabilità, regolamento approvato dal Consiglio Federale dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Al termine di ogni esercizio, la Segreteria Federale, ottenuta l'approvazione del C.O.N.I., deve pubblicare il conto consuntivo e le relative relazioni, anche tramite la pubblicazione sul sito federale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 86 - Disposizione finale

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Federale ed entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Allegato A del Regolamento Organico

REGOLAMENTO del COMITATO SPORT per TUTTI

Art. 1 – Istituzione

Il Comitato Sport per Tutti, denominato anche con l'acronimo di C.S.p.T., è istituito dalla F.I.C.K. in ottemperanza agli artt. 17 e 57 dello Statuto Federale, che ne indicano le finalità e la composizione. Il presente Regolamento costituisce, in qualità di allegato A, parte integrante del Regolamento Organico della Federazione.

Art. 2 - Adesione al Comitato

Le Associazioni sportive o gli Enti di promozione sportiva assumono la qualifica di Aderenti al C.S.p.T. sottoscrivendo appositi protocolli d'intesa. Fatta salva la facoltà di ciascun Aderente di recedere dal Comitato in qualsiasi momento, l'adesione al C.S.p.T. ha durata illimitata se non diversamente indicato dagli specifici protocolli.

Art. 3 - Compiti

1. Per perseguire le finalità indicate dall'art 57 dello Statuto Federale, i compiti del C.S.p.T. sono:
 - a) organizzare e promuovere, presso la Federazione e i suoi affiliati con:
 - iniziative di carattere divulgativo e promozionale finalizzate alla diffusione della pratica degli sport della pagaia definiti dall' art. 2 comma 1. c) dello Statuto Federale;
 - manifestazioni o gare sportive definite dall'art. 3 comma 1. b) del Regolamento Organico;
 - b) regolamentare le attività sportive di propria competenza;
 - c) compilare i Calendari Sport per Tutti e sottoporli al Consiglio Federale per l'approvazione;
 - d) coadiuvare la Segreteria Federale nella compilazione della classifica annuale Sport per Tutti;
 - e) elaborare e sottoporre al Consiglio Federale nuove proposte che possano riscuotere l'interesse di un sempre maggior numero di praticanti;
 - f) proporre al Centro Studi percorsi formativi rivolti a figure tecniche che operano nell'ambito delle attività afferenti al Comitato;
 - g) sensibilizzare tutti i praticanti alle tematiche ambientali e in particolar modo riguardo ai punti indicati del Decalogo del canoista;
 - h) mettere in rete le esperienze e le competenze maturate presso la F.I.C.K. e fra gli Aderenti per organizzare iniziative comuni e sviluppare protocolli condivisi.
2. Per raggiungere tali obiettivi il C.S.p.T. lavora in stretto contatto con gli uffici federali che già dispongono delle necessarie competenze. Inoltre, in questo senso, il C.S.p.T. può instaurare collaborazioni anche con altre associazioni o enti non aderenti.
3. L'adesione al C.S.p.T. non preclude alla F.I.C.K. o agli Aderenti la possibilità di intraprendere o proseguire azioni proprie, purché non in contrasto con le finalità del Comitato.

Art. 4 - Organi

1. Gli Organi del C.S.p.T. sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Segretario.
2. Il Presidente e il Segretario sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Essi decadono dall'incarico al termine del quadriennio olimpico, oppure in caso di decadenza del Consiglio Federale, e sono rinominabili.

- a) **Il Presidente** rappresenta il C.S.p.T., convoca e presiede il Consiglio, è responsabile del funzionamento del Comitato e si adopera affinché le iniziative deliberate siano condotte a buon fine. Il Presidente redige annualmente una relazione sull'attività svolta che presenta al Consiglio del C.S.p.T. e al Consiglio Federale. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio terzi le cui conoscenze sono di particolare utilità per trattare argomenti all'ordine del giorno.
- b) **Il Consiglio** è composto dal Presidente e da un rappresentante designato da ciascun Aderente. Il Consiglio discute ed elabora le proposte nello spirito di quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente regolamento. Ciascun componente si impegna a realizzare, per le parti di propria competenza, i programmi deliberati, nonché, a dare la massima diffusione alle decisioni e alle azioni intraprese dal Comitato stesso. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno il rappresentante di un Aderente, è compito di quest'ultimo provvedere al suo reintegro.
- c) **Il Segretario** partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, ne redige i verbali, li custodisce presso la sede del Comitato e ne trasmette copia alla Segreteria Generale della FICK. Il Segretario lavora in stretto contatto con il Presidente del C.S.p.T. per realizzare i programmi deliberati, anche interagendo con i competenti uffici e con gli organismi territoriali della Federazione, nonché con i comitati organizzatori delle singole iniziative. Il Segretario può essere scelto fra i dipendenti o i collaboratori della Federazione.

Art. 5 – Funzionamento

Il Consiglio del C.S.p.T. è convocato almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i componenti del Consiglio almeno 10 giorni prima della data fissata, tramite posta elettronica con conferma di ricezione, o fax, o raccomandata postale. Le sedute sono valide indipendentemente dal numero dei presenti. Presidente, e Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito, pertanto, in nessun caso sono previsti gettoni di presenza.

Art. 6 - Sede

Il C.S.p.T. ha sede presso la F.I.C.K., oppure, su delibera del Consiglio Federale, presso una delle altre sedi federali territoriali.

Art. 7 - Dotazione finanziaria e materiali

1. La dotazione finanziaria del C.S.p.T. può derivare da:
 - a) contributi erogati dalla FICK o da altri Aderenti;
 - b) contributi erogati da altri enti o istituzioni;
 - c) sponsorizzazioni.
2. Il Consiglio Federale, in base alle indicazioni ed al programma di attività approvato, nonché alle risorse finanziarie disponibili, apposta nel Preventivo annuale le risorse da destinare alle attività al C.S.p.T. Tale importo è tempestivamente comunicato dalla Segreteria Federale al Presidente del C.S.p.T. Tali risorse dovranno essere impiegate per il funzionamento del Comitato e per la realizzazione degli obiettivi, secondo il programma approvato dal Consiglio Federale. Ogni variazione al piano finanziario che nel corso dell'anno si rendesse necessaria, deve essere approvata dal Presidente Federale.
3. I proventi indicati al precedente comma 1. devono essere tempestivamente comunicati alla Segreteria Federale che provvede ai dovuti atti amministrativi e di contabilità. Tali somme devono essere esclusivamente impiegate per i fini che ne hanno determinato l'erogazione. L'individuazione di sponsorizzazioni privilegia soggetti di comprovato impegno e attenzione nei confronti delle tematiche ambientali e della mitigazione dei propri impatti sull'ambiente.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

4. Tutti i beni e i materiali assegnati al C.S.p.T. sono parte del patrimonio federale, beni donati da Aderenti o da terzi, devono essere tempestivamente comunicati ai competenti uffici federali.
5. Il Presidente del C.S.p.T. è responsabile nei confronti della Federazione del corretto utilizzo della dotazione finanziaria e dei beni mobili in carico al Comitato.

Appendice del Regolamento del Comitato Sport per Tutti

DECALOGO DEL CANOISTA

1. Il canoista riconosce l'acqua come bene comune appartenente alla Terra. Il diritto all'acqua è perciò inalienabile, individuale e collettivo, senza discriminazione di razza, sesso religione, reddito e classe sociale.
2. Il canoista riconosce il diritto di accesso e fruizione dell'acqua a tutta la collettività e rispetta, sia a terra che in acqua, chiunque svolga attività sportive o ricreative in qualsiasi corpo idrico (pesca, balneazione, ecc.), impegnandosi altresì a concertare modi e metodi per una fruizione in grado di conciliare le esigenze di tutti.
3. Il canoista si informa alla principale normativa vigente per la gestione, tutela e salvaguardia dei corpi idrici, impegnandosi a divulgare i principi costitutivi e il vincolo di protezione.
4. Il canoista si impegna, al fine di tutelare l'ambiente, a documentarsi (anche grazie al supporto di guide fluviali locali e di associazioni) sulla presenza di fattori naturalistici sensibili che potrebbero richiedere comportamenti atti a non arrecare disturbi all'ambiente.
5. Il canoista si impegna a non arrecare intenzionalmente danno o disturbo a nessuna specie animale e vegetale presente negli ambienti acquatici che frequenta, e provvede a segnalare agli organi competenti ogni situazione potenziale o reale di rischio ambientale che dovesse rilevare durante la fruizione.
6. Il canoista rispetta l'ambiente anche nelle attività complementari all'esercizio diretto della pratica sportiva, ricercando forme di mobilità sostenibile da e verso i luoghi di fruizione, nonché prediligendo strutture e servizi per l'ospitalità ecocompatibili.
7. Il canoista non lascia rifiuti al suo passaggio, né nei corpi idrici né nelle aree rivierasche che frequenta, e accede ai corpi idrici arrecando il minor disturbo possibile agli ambienti che attraversa. Inoltre, favorisce le infrastrutture di accessibilità al fiume realizzate a impatto minimo sull'ambiente, prediligendo interventi reversibili, realizzati con materiali naturali e inseriti nel contesto naturale e paesaggistico.
8. Il canoista rispetta l'ambiente anche nella scelta dei materiali per la pratica sportiva, prediligendo a parità di performance prodotti provenienti da aziende certificate secondo i sistemi di gestione ambientale previsti a livello internazionale;
9. Il Canoista si rende disponibile a essere coinvolto costruttivamente nei processi decisionali che riguardano la natura e la risorsa idrica, al fine di offrire la propria conoscenza degli ambienti acquatici a tecnici, gestori e amministratori e di poter concentrare con i soggetti preposti le esigenze legate alla pratica degli sport della canoa.
10. Il canoista rispetta l'ambiente anche quando non pratica direttamente l'attività sportiva. Nella sua vita privata e professionale si impegna a essere un modello di buone pratiche e promuove ogni azione e iniziativa atta a tutelare la risorsa idrica e l'ambiente in generale.

